

IL BILANCIO DI ESERCIZIO

**Aspetti istituzionali e profili evolutivi
nell'attuale assetto normativo italiano**

**a cura di
ANGELO PALMA**

QUARTA EDIZIONE RIVEDUTA ED AMPLIATA



GIUFFRÈ EDITORE

IL BILANCIO DI ESERCIZIO

Aspetti istituzionali e profili evolutivi
nell'attuale assetto normativo italiano

a cura di
ANGELO PALMA

QUARTA EDIZIONE RIVEDUTA ED AMPLIATA

Scritti di

*G.E. Colombo - F. Dalla Sega - A. Giussani - P. Golia - A. Palma
A. Panno - F. Pontani - C. Sottoriva - C. Teodori - G. Villa*



GIUFFRÈ EDITORE

PRIMA CHE IL LIBRO SCIENTIFICO MUOIA

Il libro scientifico è un organismo che si basa su un equilibrio delicato.

Gli elevati costi iniziali (le ore di lavoro necessarie all'autore, ai redattori, ai compositori, agli illustratori) sono recuperati se le vendite raggiungono un certo volume.

La fotocopia in un primo tempo riduce le vendite e perciò contribuisce alla crescita del prezzo. In un secondo tempo elimina alla radice la possibilità economica di produrre nuovi libri, soprattutto scientifici.

Per la legge italiana la fotocopia di un libro (o parte di esso) coperto da diritto d'autore (Copyright) è illecita. Quindi ogni fotocopia che eviti l'acquisto di un libro è reato.

Fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, comma 4, della legge 22 aprile 1941 n. 633 ovvero dall'accordo stipulato tra SIAE, AIE, SNS e CNA, CONFARTIGIANATO, CASA, CLAAI, CONFCOM-MERCIO, CONFESERCENTI il 18 dicembre 2000.

Le riproduzioni ad uso differente da quello personale potranno avvenire, per un numero di pagine non superiore al 15% del presente volume, solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da AIDRO, via delle Erbe n. 2, 20121 Milano, telefax 02 809506, e-mail: aidro@iol.it.

TUTTE LE COPIE DEVONO RECARE IL CONTRASSEGNO DELLA S.I.A.E.

ISBN 88-14-14261-0

© Copyright Dott. A. Giuffrè Editore, S.p.A. Milano - 2008

Via Busto Arsizio, 40 - 20151 MILANO - Sito Internet: www.giuffre.it

La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i Paesi.

Tipografia «MORI & C. S.p.A.» - 21100 Varese - Via F. Guicciardini 66

INDICE

<i>Prefazione alla quarta edizione</i>	<i>pag.</i> v
--	------------------

CAPITOLO I

LE FONTI DELLA DISCIPLINA SUL BILANCIO DI ESERCIZIO (di *Angelo Palma*)

1. Il bilancio di esercizio. Le finalità. Le fonti normative	1
2. I principi contabili nazionali	7
3. I principi contabili internazionali	13

CAPITOLO II

LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO: ASPETTI AZIENDALI E DISCIPLINA NORMATIVA (di *Angelo Palma*)

1. Il sistema normativo in vigore e gli aspetti evolutivi	19
1.1. Introduzione.	19
1.2. Le modifiche alla normativa del codice civile sul bilancio di esercizio (d.lgs. 127/1991) introdotte dai decreti legislativi 17.01.2003, n. 6, 12.12.2003, n. 344, 28.12.2004, n. 310, 02.02.2007, n. 32	27
2. Le scelte di derivazione aziendale nella disciplina legale del bilancio di esercizio.	33
2.1. La disciplina civilistica.	34
3. La composizione dei documenti informativi nella normativa civilistica	39

CAPITOLO III

IL BILANCIO REDATTO SECONDO I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI (di *Angelo Palma*)

1. Le linee di fondo dei principi contabili internazionali IAS/IFRS	45
2. Dal modello contabile del costo a quello del <i>fair value</i>	49
3. Pregi e limiti del costo e del <i>fair value</i>	55
4. La finalità del bilancio di esercizio e il ruolo dei postulati nei principi contabili internazionali	57

CAPITOLO IV
LE PROPOSTE DI MODIFICA DELLE NORME
DEL CODICE CIVILE SUL BILANCIO DI ESERCIZIO
(di *Angelo Palma*)

	<i>pag.</i>
1. La legge n. 34 del 25.02.2008	63
2. Il progetto di modifica del codice civile dell'Organismo Italiano di Contabilità	65

CAPITOLO V
DALLA CHIAREZZA E PRECISIONE
ALLA RAPPRESENTAZIONE VERITIERA E CORRETTA
(di *Giovanni Emanuele Colombo*)

1. La sequenza «clausola generale», «principi di redazione» e «norme specifiche»: sguardo d'insieme	73
2. I principi di chiarezza e precisione nella dottrina e nella giurisprudenza anteriori alla riforma del 1991	75
3. La traduzione del principio del «quadro fedele» nella formula «rappresentazione veritiera e corretta»	77
4. La «chiarezza» nel sistema vigente	83
5. Il significato — parzialmente diverso — della clausola generale a seconda del sistema di bilancio a cui inerisce.	85
6. Chiarezza e rappresentazione veritiera e corretta come clausole generali .	86
7. I «principi di redazione» dell'art. 2423- <i>bis</i> cod. civ. (cenni)	92

CAPITOLO VI
I PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO
(di *Franco Pontani*)

1. Premessa	101
2. I principi di redazione del bilancio nella disciplina dell'art. 2423- <i>bis</i> cod. civ.	104
2.1. Il principio della prudenza (art. 2423- <i>bis</i> , n. 1, cod. civ.)	106
2.2. La funzione economica del singolo elemento dell'attivo o del passivo (art. 2423- <i>bis</i> , n. 1, cod. civ.)	112
2.3. Il principio della continuazione dell'attività (art. 2423- <i>bis</i> , n. 1, cod. civ.)	114
2.4. La realizzazione degli utili alla data di chiusura dell'esercizio (art. 2423- <i>bis</i> , n. 2, cod. civ.)	116
2.5. Il principio della competenza (art. 2423- <i>bis</i> , n. 3, cod. civ.)	118
2.6. Rischi e perdite di competenza dell'esercizio (art. 2423- <i>bis</i> , n. 4, cod. civ.)	121
2.7. La valutazione separata degli elementi eterogenei compresi nelle singole voci (del bilancio) (art. 2423- <i>bis</i> , n. 5, cod. civ.)	124

	<i>pag.</i>
2.8. Il principio della immodificabilità dei criteri di valutazione da un esercizio all'altro (art. 2423- <i>bis</i> , n. 6, cod. civ.)	126
3. Postulati e principi generali non identificati nell'art. 2423- <i>bis</i> cod. civ. e presenti in altri articoli di disciplina del bilancio di esercizio	127
4. Alcune considerazioni sul principio della neutralità del bilancio di esercizio	131
5. Conclusioni	138

CAPITOLO VII

GLI SCHEMI DI STATO PATRIMONIALE E DI CONTO ECONOMICO

(di *Angelo Palma*)

1. Osservazioni preliminari. Le peculiarità degli schemi obbligatori previsti nella disciplina del bilancio di esercizio	141
2. Lo stato patrimoniale	148
2.1. Le caratteristiche dello schema di stato patrimoniale.	148
2.1.1. La struttura dell'attivo.	151
2.1.2. La struttura del passivo.	157
2.2. Ulteriori considerazioni e giudizi critici.	160
3. Il conto economico.	167
3.1. Le caratteristiche dello schema di conto economico.	167
3.1.1. Il valore e i costi della produzione	171
3.1.2. Il problema dei componenti ordinari e straordinari.	186
3.1.3. Ulteriori considerazioni e giudizi critici.	195
3.2. Le imposte nel bilancio di esercizio	197
4. I pregi degli schemi obbligatori: considerazioni conclusive.	199
5. Il bilancio di esercizio in forma abbreviata	205

CAPITOLO VIII

IL CONTENUTO DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE E DEL CONTO ECONOMICO

(di *Gabriele Villa*)

1. Premessa	211
2. Alcune questioni preliminari	213
3. Lo stato patrimoniale: l'attivo	219
3.1. I crediti verso soci per versamenti ancora dovuti.	219
3.2. Le immobilizzazioni	222
3.2.1. Le immobilizzazioni immateriali	222
3.2.2. Le immobilizzazioni materiali.	230
3.2.3. Le immobilizzazioni finanziarie	235
3.2.4. Le immobilizzazioni acquisite in leasing	239
3.3. L'attivo circolante	248
3.3.1. Le rimanenze	249

	<i>pag.</i>
3.3.2. I crediti	250
3.3.3. Le attività finanziarie.	253
3.3.4. Le disponibilità liquide	255
3.4. I ratei e i risconti	256
4. Lo stato patrimoniale (<i>segue</i>): il patrimonio netto e il passivo	257
4.1. Il patrimonio netto	257
4.2. I fondi per rischi e oneri e il t.f.r.	261
4.3. I debiti.	266
5. Lo stato patrimoniale (<i>segue</i>): i conti d'ordine	271
6. Il conto economico.	276
6.1. Il valore della produzione	276
6.2. I costi della produzione.	281
6.3. I proventi e oneri finanziari.	285
6.4. Le rettifiche di valore di attività finanziarie.	287
6.5. Le imposte.	290

CAPITOLO IX
LE VALUTAZIONI
(di *Angelo Palma*)

1. Considerazioni generali	298
1.1. Premessa	298
1.2. Il sistema delle norme civilistiche sulle valutazioni.	300
2. La valutazione delle immobilizzazioni immateriali	311
2.1. Premessa	311
2.2. Significato, classificazione e iscrizione in bilancio.	314
2.3. La valutazione delle immobilizzazioni immateriali in senso stretto.	317
2.4. La valutazione dei costi pluriennali.	319
2.5. L'avviamento	326
3. La valutazione delle immobilizzazioni materiali	330
3.1. Significato e classificazione	330
3.2. Il valore da ammortizzare	332
3.2.1. Il costo di acquisto ed i costi accessori.	332
3.2.2. Il costo di acquisto e gli oneri finanziari.	333
3.2.3. Il costo di produzione.	335
3.2.4. Il costo di produzione e gli oneri finanziari.	339
3.2.5. La verifica di congruità	341
3.2.6. I costi di manutenzione.	343
3.3. La durata del bene	344
3.3.1. La vita utile del bene	345
3.3.2. Le relazioni tra vita utile e processo d'ammortamento	346
3.4. La determinazione dell'ammortamento	349
3.5. La svalutazione straordinaria	352
4. La valutazione dei titoli e delle partecipazioni.	356
4.1. La classificazione giuridica ed economica dei titoli e delle partecipazioni.	356

	<i>pag.</i>
4.2. La valutazione dei titoli immobilizzati e delle partecipazioni immobilizzate non di controllo	359
4.2.1. Aspetti generali	359
4.2.2. Il criterio del costo	360
4.2.2.1. Il costo nella valutazione dei titoli immobilizzati	360
4.2.2.2. Il costo nella valutazione delle partecipazioni immobilizzate non di controllo	361
4.2.2.3. La svalutazione e il ripristino di valore	362
4.2.2.4. Il cambiamento di destinazione	365
4.3. La valutazione delle partecipazioni in imprese controllate e collegate	366
4.3.1. Le nozioni di impresa controllata e di impresa collegata . .	366
4.3.2. Il criterio del costo	368
4.3.2.1. Il costo come limite superiore del processo valutativo	368
4.3.2.2. La svalutazione e il ripristino di valore	370
4.3.2.3. I limiti del criterio del costo	372
4.3.3. Il metodo del patrimonio netto	373
4.3.3.1. Aspetti generali	373
4.3.3.2. Le ragioni della previsione del metodo del patrimonio netto e le partecipate alle quali il metodo è applicabile	375
4.3.3.3. Le modalità di applicazione del metodo del patrimonio netto	377
4.3.3.4. L'applicazione per la prima volta del metodo del patrimonio netto	384
4.3.3.5. L'applicazione in via continuativa del metodo del patrimonio netto	387
4.4. La valutazione dei titoli e delle partecipazioni rientranti nell'attivo circolante	398
5. La valutazione delle rimanenze di magazzino	400
5.1. Significato e considerazioni metodologiche	400
5.2. La disciplina sulle rimanenze di magazzino: introduzione	405
5.3. La classificazione delle rimanenze di magazzino	405
5.4. I criteri di valutazione	407
5.4.1. Il costo (di acquisto o di produzione)	407
5.4.2. Il valore di realizzazione	411
5.4.3. I metodi applicativi (l.i.f.o., f.i.f.o., costo medio ponderato)	415
5.4.4. Il ripristino del valore maggiore	425
5.4.5. La valutazione delle materie prime, sussidiarie e di consumo con il metodo del valore costante	426
6. La valutazione dei lavori in corso su ordinazione	426
7. La valutazione dei crediti	435
7.1. Significato e identificazione	435
7.2. L'iscrizione in bilancio	437
7.3. La classificazione	437

	<i>pag.</i>
7.4. La valutazione dei crediti di regolamento	439
7.5. L'attualizzazione	443
7.6. La valutazione dei crediti di finanziamento	446
8. La valutazione dei debiti	446
8.1. Significato e identificazione	446
8.2. L'iscrizione in bilancio.	447
8.3. La classificazione	448
8.4. La valutazione dei debiti	449
9. La valutazione dei crediti e dei debiti in valuta estera	451
9.1. I crediti e i debiti a breve termine	452
9.2. I crediti e i debiti a medio/lungo termine	455
9.3. Il fondo per rischi su cambi.	457
10. I fondi per rischi ed oneri	459
10.1. Significato e identificazione	459
10.2. L'iscrizione e la classificazione in bilancio	461
10.3. La valutazione	465

CAPITOLO X

GLI STRUMENTI DERIVATI E LE COPERTURE

(di *Alberto Giussani*)

1. Aspetti generali	467
2. Le opzioni	469
2.1. Definizione, tipologia e caratteristiche.	469
2.2. Aspetti contabili	471
3. I contratti a termine (<i>forward</i>)	473
3.1. Definizione, tipologia e caratteristiche.	473
3.2. Aspetti contabili. Copertura di un'esposizione netta in valuta.	474
3.3. Aspetti contabili. Copertura di un impegno di acquisto e di vendita futuri in valuta	477
4. I contratti <i>swap</i>	478
4.1. Definizione, tipologia e caratteristiche	478
4.2. Aspetti contabili. <i>Interest rate swap</i>	479
4.3. Aspetti contabili. Copertura di un impegno di vendita in valuta.	480
5. I contratti <i>futures</i>	482
5.1. Definizione, tipologia e caratteristiche.	482
5.2. Funzionamento del mercato e aspetti contabili	483
6. Altri contratti derivati (cenni)	484
6.1. I <i>forward rate agreement</i>	484
6.2. I contratti <i>cap, floor, collar</i>	485
6.3. I derivati di credito.	486
7. L'informativa in nota integrativa e nella relazione sulla gestione.	487
7.1. Le disposizioni del codice civile	487
7.2. L'informativa in nota integrativa sul <i>fair value</i> degli strumenti derivati	488

7.3. L'informativa in nota integrativa sulle immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al <i>fair value</i>	490
7.4. L'informativa nella relazione sulla gestione	492

CAPITOLO XI
LA NOTA INTEGRATIVA
(di *Paolo Golia*)

1. Premessa	495
2. Le funzione della nota integrativa ed il suo utilizzo ai fini della lettura del bilancio di esercizio.	496
3. Il contenuto della nota integrativa	499
4. (<i>Segue</i>): le componenti fondamentali	499
5. (<i>Segue</i>): le altre componenti.	525

CAPITOLO XII
LA RELAZIONE SULLA GESTIONE
(di *Paolo Golia*)

1. Le finalità	537
2. Il contenuto	539
3. (<i>Segue</i>): i punti di informazione specifici	548
4. (<i>Segue</i>): uno schema logico di riferimento.	560

CAPITOLO XIII
IL RENDICONTO FINANZIARIO
(di *Franco Dalla Sega*)

1. Premessa	575
2. L'utilità del rendiconto finanziario	578
3. Il concetto di risorsa finanziaria di riferimento	583
4. La scelta della risorsa finanziaria di riferimento: il capitale circolante netto e la liquidità	586
5. Il rendiconto finanziario delle variazioni di capitale circolante netto.	589
6. Il rendiconto finanziario dei flussi di liquidità.	595
6.1. Il rendiconto finanziario che espone le variazioni nella situazione patrimoniale e finanziaria in termini di liquidità	596
6.2. Il rendiconto finanziario in termini di disponibilità liquide.	598
7. Il rendiconto finanziario proposto dai principi contabili internazionali	603

CAPITOLO XIV
INTRODUZIONE ALLA REDAZIONE DEL BILANCIO
DI ESERCIZIO SECONDO I PRINCIPI
CONTABILI INTERNAZIONALI
(di *Claudio Sottoriva e Alessandro Panno*)

Parte Prima

LA FINALITÀ DELLA REDAZIONE DEL BILANCIO
DI ESERCIZIO NELLA LOGICA DEI PRINCIPI
CONTABILI INTERNAZIONALI E LA SUA STRUTTURA
(di *Claudio Sottoriva*)

	<i>pag.</i>
1. Premessa	609
2. Il modello del bilancio accolto nei principi contabili nazionali e il modello accolto nei principi contabili internazionali: la struttura concettuale di base per la redazione del bilancio di esercizio	611
3. I documenti che compongono il bilancio di esercizio secondo i principi contabili internazionali	622
3.1. Lo stato patrimoniale	623
3.2. Il conto economico	635
3.3. Il rendiconto finanziario	644
3.4. Il prospetto delle variazioni intervenute nelle parti ideali del patrimonio netto	646
3.5. Le note al bilancio	650
3.6. La relazione degli amministratori	661

Parte Seconda

IL SISTEMA DELLE VALUTAZIONI PER IL BILANCIO
DI ESERCIZIO NELLA LOGICA DEI PRINCIPI
CONTABILI INTERNAZIONALI
(di *Alessandro Panno*)

1. Premessa	667
2. Rilevazione e valutazione nella logica dei principi contabili internazionali: <i>fair value</i> e <i>impairment</i>	671
2.1. Il quadro sistematico	671
2.2. Il <i>fair value</i>	676
2.3. L' <i>impairment test</i>	685
3. La valutazione delle poste più significative	688
3.1. La valutazione delle attività immateriali	688
3.1.1. Definizione di attività immateriale	688
3.1.2. La valutazione iniziale	691
3.1.2.1. Attività immateriali acquistate separatamente dall'esterno	692
3.1.2.2. Attività immateriali ottenute mediante produzione interna: i costi di ricerca e i costi di sviluppo	692

	<i>pag.</i>
3.1.2.3. Attività immateriali acquisite attraverso operazioni di aggregazione aziendale	696
3.1.3. Le valutazioni successive all'iscrizione iniziale	697
3.1.4. Attività immateriali a vita utile definita e indefinita	699
3.2. La valutazione delle attività materiali	701
3.2.1. Immobili, impianti e macchinari	702
3.2.1.1. La valutazione iniziale	704
3.2.1.2. Le valutazioni successive all'iscrizione iniziale	706
3.2.2. Gli investimenti immobiliari	711
3.2.3. Le attività materiali acquisite in leasing	715
3.2.3.1. Il leasing finanziario	717
3.2.3.2. Il leasing operativo	719
3.3. La valutazione delle rimanenze	720
3.3.1. Le rimanenze	720
3.3.2. Le commesse a lungo termine	724
3.4. La valutazione dei crediti	727
3.4.1. La rilevazione iniziale	729
3.4.2. Le valutazioni successive all'iscrizione iniziale	730
3.5. La valutazione dei titoli	732
3.6. La valutazione dei fondi del passivo e del t.f.r.	735
3.6.1. Gli accantonamenti ai fondi e le passività potenziali	736
3.6.2. Il trattamento di fine rapporto	739

CAPITOLO XV

INTRODUZIONE AL BILANCIO CONSOLIDATO

(di *Claudio Teodori*)

1. Premessa	745
2. Il gruppo di imprese ed il bilancio consolidato	746
3. L'area di consolidamento	754
4. Le precondizioni al consolidamento	761
5. I metodi e le teorie di consolidamento	767
6. Le operazioni infragruppo	775
7. I metodi di valutazione delle partecipazioni in imprese non consolidate	781
8. La forma e la struttura del bilancio consolidato	785
9. La bozza di articolato O.I.C. (cenni)	792

APPENDICE

1. Proposta di modifica degli articoli del codice civile sul bilancio di esercizio (in attuazione delle Direttive UE 2001/65, 2003/51 e 2006/46) predisposta dall'organismo italiano di contabilità (OIC)	799
<i>Bibliografia essenziale</i>	835

L'Abstract che segue, tratto dal testo *"Il bilancio di esercizio"*, a cura di ANGELO PALMA, Edizione Giuffrè 2008, è pertinente il "contributo" di FRANCO PONTANI (Cap. VI) all'opera collettiva ed è stato espressamente autorizzato dalla Casa Editrice per il suo inserimento nei seguenti due siti Internet:

www.francoPontani.it e www.unicatt.it

Franco Pontani

CAPITOLO VI

I PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO

(di *Franco Pontani*)

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. I principi di redazione del bilancio nella disciplina dell'art. 2423-*bis* c.c.. – 2.1 Il principio della prudenza (art. 2423-*bis*, n. 1 c.c.). – 2.2 La funzione economica del singolo elemento dell'attivo o del passivo (art. 2423-*bis*, n. 1 c.c.). – 2.3 Il principio della continuazione dell'attività (art. 2423-*bis*, n. 1 c.c.). – 2.4 La realizzazione degli utili alla data di chiusura dell'esercizio (art. 2423-*bis*, n. 2 c.c.). – 2.5 Il principio della competenza (art. 2423-*bis*, n. 3 c.c.). – 2.6 Rischi e perdite di competenza dell'esercizio (art. 2423-*bis*, n. 4 c.c.). – 2.7 La valutazione separata degli elementi eterogenei compresi nelle singole voci (del bilancio) (art. 2423-*bis*, n. 5 c.c.). – 2.8 Il principio della immodificabilità dei criteri di valutazione da un esercizio all'altro (art. 2423-*bis*, n. 6 c.c.). – 3. Postulati e principi generali non identificati nell'art. 2423-*bis* c.c. e presenti in altri articoli di disciplina del bilancio di esercizio. – 4. Alcune considerazioni sul principio della neutralità del bilancio di esercizio. – 5. Conclusioni.

1. PREMESSA.

I principi di redazione del bilancio di esercizio sono oggetto di specifica disciplina all'art. 2423 *bis* del codice civile. Si tratta di principi la cui applicazione è obbligatoria per il rispetto della clausola generale della “rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica” della società, di cui al 2° co. dell'art. 2423 c.c.¹, situazione riferita alla data di chiusura del periodo amministrativo nel corso del quale si è svolta la gestione di impresa ed al quale attengono le rilevazioni contabili².

Questi principi identificano regole generali che si pongono, tuttavia, ad un livello di generalità inferiore a quelle generalissime dell'art. 2423 c.c. e ad un livello superiore rispetto ai principi di valutazione delle singole voci del bilancio. Per il rapporto di coerenza che intrattengono con i principi pertinenti la valutazione delle singole poste di bilancio (principi applicativi), più

¹ All'art. 2, par. 3 della IV Direttiva 78/660/CEE - sui bilanci delle società di capitali - si utilizza la locuzione “quadro fedele”. La versione italiana dell'espressione anglosassone “a fair and true”, sia nella Direttiva europea (J.G. Chastney, “True and fair view - History, meaning and the impact of the 4th Directive, Research Committee” - Occasional paper n. 6, The Institute of Chartered Accountants in England and Wales, 1975), sia nella L. 127/1991 (che utilizza la locuzione “rappresentazione corretta e veritiera”) è stata oggetto di un intenso dibattito dottrinario. Il rinvio è, anche per l'analisi degli indirizzi dottrinari in materia, a F. Pontani, “La clausola generale ed i principi di redazione del bilancio di esercizio”, Cap. II, Cedam, 2005 e, dello stesso autore, “Principi contabili”, Digesto delle Discipline Privatistiche, Sezione Commerciale, UTET, Novembre 2007.

² V. anche l'art. 2, par. 2 della IV Direttiva CEE.

particolari, e per il loro valore normativo nei confronti di questi ultimi, i principi di cui all'art. 2423 *bis* c.c. svolgono la funzione pragmatica di postulati “tecnici” pur non possedendone lo *status* logico³. Ciò a ragione del fatto che questi principi debbono intendersi come esplicazioni della clausola generale (art. 2423 c.c.) della rappresentazione veritiera e corretta⁴ della situazione patrimoniale, economica e finanziaria.

Nel contesto tecnico-ragioneristico l'incertezza epistemologica dei principi contabili fondamentali ha indotto la dottrina ragioneristica ad accomunare i postulati in senso proprio, che presentano l'autoevidenza caratteristica dei postulati matematici, con i principi generali, che svolgono la funzione pragmatica di postulati, in un'unica serie di principi genericamente identificati come postulati⁵.

Nel rapporto che si è instaurato tra tecnica e diritto, si è innestato un dibattito⁶ che ha condotto ad identificare i principi contabili, da un lato, come regole di specificazione di principi generalissimi (quali quelli della chiarezza, precisione, evidenza, verità, correttezza, veridicità, ecc.), dall'altro, come regole di eterointegrazione della norma civile dotate di propria autonomia⁷.

In questo contrastato scenario, per poter coerentemente individuare il significato da attribuire a questi principi (non solo nel contesto dell'art. 2423 *bis* c.c., ma anche di altri articoli modificati ed aggiunti in materia di bilancio delle società per effetto del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, disciplina poi novellata dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 di attuazione, tra gli altri, dell'art. 6 della L. 3 ottobre 2001, n. 366) si pone anche la relazione tra principi contabili internazionali (il “*conceptual framework*” dell'aprile 1989 ed adottato dallo IASB nell'aprile 2001), i Regolamenti emanati dal Parlamento Europeo, con il Consiglio dell'Unione Europea, già a partire dal luglio 2002 (Reg. 1606/2002), di elevazione al rango di fonte giuridica degli standard contabili internazionali (IAS) e degli standard internazionali di “*reporting*”

³ F. Superti Furga, “La clausola generale ed i principi di redazione del bilancio di esercizio italiano secondo la normativa europea”, in Rivista Dottori Commercialisti, n. 4, Giuffrè, 1991, pag. 671.

⁴ V. G.E. Colombo, *supra*, Cap. II.

⁵ In questo senso sono stati definiti i postulati, prima, da parte dei Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, poi, confermata la definizione, dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC). Il termine “postulato” viene inteso “in senso lato” e si estende anche ai requisiti (o caratteri) del bilancio (ivi, nota 14). Secondo L. Potito, “I principi contabili generalmente accettati”, in AA.VV., “La certificazione professionale dei bilanci”, Giannini, 1973, pagg. 125-126, il postulato è inteso come l’“insieme di proposizioni direttrici o di concetti fondamentali da tenere alla base di ordinate costruzioni teoriche”. Secondo lo IASB due sono i postulati (underlying assumptions), che governano l'intero processo di redazione del bilancio di esercizio: il principio della “going concern” e quello della “competenza economica” ai quali (entrambi) viene attribuita una posizione gerarchicamente sovraordinata rispetto agli altri principi di redazione del bilancio di esercizio (in questo senso, il “Conceptual framework” dello IASB/IASB, par. 22 e segg., ripreso il principio nello IAS 1, par. 23 e segg.).

⁶ Per i termini originari del dibattito v. gli importanti contributi di L. Chiaraviglio, “Normativa obbligatoria o rinvio alla tecnica circa il contenuto del bilancio”, in “Problemi societari e fiscali di attualità”, Giuffrè, 1974 e G.E. Colombo, “Il bilancio di esercizio. Strutture e valutazioni”, UTET, 1987, pag. 145.

⁷ V. *supra* A. Palma, Cap. I.

(IFRS), previo esperimento di una procedura di omologazione⁸, con le Direttive della Comunità Economica Europea, le norme di recezione delle stesse nei singoli Paesi dell'Unione Europea; di rilievo appare anche il ruolo dei principi e degli standard internazionali come fonte di dottrina o di integrazione degli standard nazionali; ciò nei casi in cui gli standard internazionali non siano statuiti per Regolamento o non lo siano stati ancora, ovvero quando, pur così statuiti, possano essere considerati conformi alla normativa nazionale ed alle Direttive comunitarie in materia applicabili alle società per le quali non vi è obbligo di applicazione dei Regolamenti del Parlamento e del Consiglio dell'Unione Europea.

2. I PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO NELLA DISCIPLINA DELL'ART. 2423 *BIS* C.C..

L'art. 2423 *bis* del codice civile, come anticipato⁹, fissa sei principi generali, che possono poi essere, almeno in parte, ulteriormente scomposti e posti in relazione con ... con altri principi contabili disposti ... altri principi contabili disposti del codice civile:

1. la valutazione delle voci (del bilancio di esercizio) deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato;
2. si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
3. si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza alla data di chiusura dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
4. si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
5. gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;
6. i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.

La norma è di attuazione dell'art. 31 della IV Direttiva CEE (modificata poi dalla Direttiva 2003/51). Il legislatore italiano nella stesura del testo del D.Lgs. n. 127/1991 (e poi, di fatto, quello del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6,

⁸ V., *supra*, A. Palma, Cap. III.

⁹ V., *supra*, anche A. Palma, Cap. I, G.E. Colombo, Cap. II.

che ha modificato, parzialmente, il n. 1 dell'art. 2423 *bis* c.c.) non ha stimato necessario riprodurre tutte le regole contenute nel richiamato articolo della Direttiva comunitaria in quanto, a suo avviso, alcune di esse sono state ritenute ovvie ed implicite in altre esplicitamente enunciate. Non si è, tuttavia, in presenza di una semplificazione per evitare ridondanze nel contesto di attuazione della Direttiva.

Nel contesto della disciplina del D.Lgs. n. 127/1991 (modificato dal D.Lgs. n. 6/2003, al p.to 1) ci si rende immediatamente conto del fatto che l'art. 2423 *bis* c.c., nella sua enunciazione, non solo dà forza normativa anche a caratteristiche peculiari di singoli principi (è il caso dei nn. 3 e 4 attinenti ambedue al principio della competenza economica)¹⁰, ma non esaurisce il novero dei principi generali (vedi ad esempio il principio del costo che rinveniamo all'art. 2426 c.c.). Nella formulazione della disposizione dell'art. 2423 *bis* c.c., nella sostanza, poi, si rifugge dalla realizzazione di una sostanziale gerarchia dei principi: vengono posti sullo stesso piano (non senza critiche da parte della dottrina) i principi della “continuità dell'azienda”, della “prudenza”, “competenza”, “funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato” e della “consistenza nel tempo dei criteri di valutazione” e, implicitamente, della “comparabilità”, salvo che si voglia attribuire alla sequenza espositiva la valenza di una struttura gerarchica che non sembra possedere.

Vi è divergenza, nel rapporto tra la chiarezza ed incisività della Direttiva comunitaria e la scelta del nostro legislatore; vi è poi ambiguità derivante dall'abbinamento nello stesso punto (il n. 1 dell'art. 2423 *bis* c.c.) di termini espressione di una diversa connotazione semantica e, se vogliamo, di possibile diversa valenza giuridica.

Esaminiamo ora analiticamente i principi di redazione del bilancio di esercizio sanciti dall'art. 2423 *bis* c.c. seguendo lo stesso ordine espositivo della norma.

2.1 IL PRINCIPIO DELLA PRUDENZA (ART. 2423 BIS, N. 1 C.C.).

Il principio della prudenza non viene definito in senso generale dalla legge

¹⁰ In realtà nel testo dell'art. 2423 *bis* c.c. sono stati riprodotti soltanto quei principi della Direttiva comunitaria che sono parsi meritevoli di essere esplicitati e non anche quelli già implicitamente ammessi, ovvero di ovvia applicazione, quali l'obbligo di tener conto dei deprezzamenti anche se il bilancio chiude in perdita (in questo senso sostanzialmente anche la Relazione Governativa al disegno di legge di attuazione della IV Direttiva CEE), il divieto di esporre utili non realizzati alla data di chiusura dell'esercizio, l'obbligo di far coincidere lo stato patrimoniale di apertura con quello di chiusura dell'esercizio precedente (G. Frattini, “I principi di redazione del bilancio di esercizio nello schema di legge per l'attuazione della IV Direttiva comunitaria”, in A. Provasoli (a cura di), “La IV e la VII Direttiva CEE nel progetto di attuazione”, supplemento al n. 5 della Rivista Dottori Commercialisti, Giuffrè, 1988, pag. 10).

(come non lo è nella Direttiva comunitaria o nella Relazione Governativa alla proposta del D.Lgs. n. 127/1991).

Il principio della prudenza si sostanzia nell'imposizione di uno specifico comportamento da parte del legislatore affinché gli amministratori determinino con cautela il risultato economico dell'esercizio¹¹. Il principio di cautela¹² richiamato dal legislatore, talvolta¹³, fa rinvio al principio di ragionevolezza¹⁴; questa è espressione del razionale utilizzo del potere discrezionale che la legge attribuisce ai soggetti chiamati a valutare gli elementi costitutivi del patrimonio e ciò, quindi, impedendo che l'applicazione del principio di prudenza conduca ad indesiderati effetti distorsivi dell'informazione di bilancio rendendo, di conseguenza, il bilancio stesso non corretto o veritiero.

La prudenza consiste in una qualità del giudizio: è espressione di ponderatezza ed oculatezza (che dipendono, pertanto, dalla capacità dell'estensore del bilancio di esercizio di percepire e ponderare le incertezze e le incognite relative alla futura realizzazione delle operazioni in corso); si deve trattare in ogni caso di una prudenza "equilibrata" e non di una regola assoluta di valutazione al minimo delle componenti dell'attivo patrimoniale (se ciò fosse l'applicazione del principio si trasformerebbe facilmente, ed in modo arbitrario, in uno strumento per la creazione di riserve occulte facendo venir meno il principio della correttezza e della veritiera rappresentazione dei fatti di gestione nel bilancio di esercizio) ed al massimo possibile delle componenti passive (inclusi i fondi per rischi ed oneri).

¹¹ Così in tema di valutazione al costo di produzione delle immobilizzazioni costruite in economia quando si parla dell'attribuzione di "altri costi" (inclusi gli oneri finanziari) per la "quota ragionevolmente imputabile" al prodotto (art. 2426, n. 1), principio applicabile anche alla valutazione delle rimanenze (art. 2426, n. 9), od in tema di valutazione dei lavori in corso di ordinazione (art. 2426, n. 11) quando si richiama la "ragionevole certezza" per la valutazione dei corrispettivi contrattuali maturati, ovvero quando si impone la deroga al criterio del costo a favore del minor valore corrente di mercato in tema di valutazione delle rimanenze, dei titoli e delle attività finanziarie circolanti (art. 2426, n. 9), ovvero ancora quando si fissano modalità temporali di ammortamento (art. 2426, n. 2) con riferimento alla possibile residua utilizzazione dei beni ad utilizzazione limitata nel tempo od in tema di ammortamento dell'avviamento (art. 2426, n. 6) od in materia di creazione di riserve indisponibili (a fronte della capitalizzazione di costi per impianto, ampliamento, di ricerca, sviluppo, pubblicità, ex art. 2426, n. 5, od a fronte delle differenze di costo capitalizzate e da ammortizzare rispetto al valore netto di patrimonio delle partecipazioni, ex art. 2426, n. 4, 3° co., ed ancora, nel testo novellato dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, a fronte dell'utile netto per differenze cambio).

¹² Secondo i principi internazionali dello IASC-IASB (il "Conceptual framework" fatto proprio dallo IASB) la prudenza si può definire come "l'inclusione di un certo grado di cautela della formulazione di giudizi correlati alle procedure di stima in condizioni di incertezza e di rischio di modo che attività e ricavi non siano sovrastimati e passività e costi non siano sottostimati". Ancora, secondo gli stessi principi la prudenza si può definire come una delle considerazioni che dovrebbero informare la selezione e l'applicazione di adeguate politiche contabili. Si veda lo IAS 1/vers. 1994 oggetto di commento nel Doc. dell'Accounting Advisory Forum n. XV/7002/95.

¹³ Art. 2426, n. 11.

¹⁴ Locuzione contenente termini, a ben vedere, semanticamente contraddittori: la certezza non abbisogna di un intervento della ragionevolezza; la ragionevolezza è richiamabile in relazione ai processi valutativi a temperare il principio della prudenza che potrebbe condurre a comportamenti arbitrari; quindi la ragionevolezza ha lo scopo di definire dei limiti al principio della prudenza per condurre il soggetto, chiamato ad esprimere dei giudizi di valore, a comportarsi in modo da determinare valori attendibili in un contesto di incertezza. La locuzione "ragionevole certezza" assume, quindi, la connotazione di sinonimo di "elevata probabilità", di approssimazione ad un ragionevole "vero soggettivo" valutabile dai terzi come "veridico oggettivo".

Si tratta di un principio sostanzialmente elastico, verificabile, in genere, in termini negativi (sua inosservanza, in relazione alle circostanze, del principio di legge), e solo a posteriori; in concreto in sede di critica da parte degli organi di controllo (collegio sindacale, società di revisione) o nei casi di impugnazione da parte dei soci dell'assemblea di approvazione del bilancio, di denunce per il sospetto di gravi irregolarità commesse dagli organi di amministrazione e controllo (ciò anche in relazione alla supposta perdita parziale od integrale del capitale sociale mimetizzata da processi valutativi non coerenti con le reali circostanze dell'azienda e del mercato), di azioni di responsabilità a carico di amministratori e sindaci e, all'occorrenza, di società di revisione, anche a seguito di procedure concorsuali cui possono conseguire processi penali per falso di bilancio o per la distribuzione di utili non realizzati, ecc..

Da quanto esposto appare evidente come vi sia una certa difficoltà nel definire tecnicamente a priori, in generale ed in concreto, il principio della "prudenza" e, pertanto, è utile integrare quanto rappresentato con ulteriori considerazioni; ciò in quanto il suddetto principio, nel nostro sistema normativo, assume un ruolo fortemente condizionante le determinazioni del risultato economico e del patrimonio netto (e della stessa valutazione dell'attitudine dell'impresa a perdurare nella sua attività).

Il principio della prudenza non richiama, certamente, solo il comportamento di tipo gestionale ed estimativo (che abbiamo visto essere spesso soggettivo e discrezionale) proprio degli amministratori della società che, secondo il disposto normativo italiano, sono chiamati a redigere il bilancio di esercizio.

La prudenza presuppone, in primo luogo, l'attuazione e costante verifica di un adeguato, di un ragionevolmente (nel rapporto costi/benefici) adeguato, in relazione alle caratteristiche ed attività dell'impresa, sistema di controllo interno. In secondo luogo il principio presuppone che i comportamenti di tutti i soggetti interessati (e, quindi, non solo di quelli della direzione amministrativa o del responsabile del bilancio o dell'organo giuridicamente deputato ad amministrare la società) debbano essere informati ai principi della "buona fede", della "diligenza" e della "perizia". In relazione agli ultimi due principi giova precisare che non si tratta di una diligenza e di una perizia generiche, ma strettamente correlate all'obiettivo tecnico-giuridico da realizzare: quello dell'osservanza delle norme giuridiche, di quelle tecnico-ragioneristiche e, in particolare, di valutazione atte a consentire di esprimere valori di bilancio idonei a rendere il bilancio di esercizio, nelle circostanze di tempo assegnate dalla legge, attendibile e, pertanto, credibile per i suoi destinatari.

Il principio di "buona fede" è un principio generale di diritto applicabile anche in materia di bilancio e contabilità e non può considerarsi applicabile

al solo organo amministrativo deputato per legge a redigere il bilancio di esercizio ed in realtà qualsiasi rendiconto, ma a tutti coloro che vi partecipano, sia nel contesto dell'organizzazione aziendale, sia in qualità di consulenti. Qui il termine è inteso nel senso della buona fede oggettiva. La buona fede costituisce un criterio generale della prestazione demandata all'estensore del bilancio di esercizio in quanto amplia la sfera degli interessi che il soggetto, chiamato ad esprimere giudizi di valore volti a determinare le poste del bilancio, deve perseguire, ed integra la sfera del comportamento dovuto.

Il principio di “diligenza” è riconducibile all'impiego, normalmente adeguato (si deve tener conto quindi delle circostanze organizzative esistenti, ma al tempo stesso rendere queste atte a far osservare il precetto normativo), delle energie e dei mezzi utili a raggiungere lo scopo; è un criterio fondamentale di determinazione della prestazione e deve essere attuato, oggettivamente, nel contesto di un modello di condotta e di risultato.

Si dà intuitivamente per scontato che cura, cautela e legalità, aspetti singoli della diligenza, alla luce della precedente esposizione, siano concettualmente compresi. Un discorso a parte merita la questione della perizia, talvolta considerata separatamente dalla diligenza pur essendone un aspetto specifico.

La perizia si estrinseca in termini oggettivi nell'impiego di adeguate nozioni tecniche, mentre in senso soggettivo si intende come abilità e preparazione tecnica. Le due connotazioni devono intendersi strettamente logicamente connesse ed il modello di riferimento deve essere, nel caso di specie, quello del “professionista”; in altri termini deve escludersi che soggetti privi delle necessarie cognizioni tecniche siano, per tale loro deficienza, esentati dall'adempiere al loro compito (compito assegnato ed accettato) con una perizia adeguata alla natura dell'attività esercitata (e dalle correlate responsabilità). In termini negativi l'imperizia consiste nel mostrarsi impari nell'esercizio della funzione assegnata e si fonda quindi sull'ignoranza e sull'errore; deriva da incultura, inesperienza, da scarsa pratica.

Il principio della prudenza, non condizionato dalla dimensione aziendale, dal tipo di attività economica o da altre caratteristiche (società quotata o meno nei mercati regolamentati, società a conduzione familiare o meno, ecc.) è strettamente connesso, per la sua applicazione, a situazioni di incertezza o di rischio che impongono giudizi e valutazioni.

In termini concreti il principio qui in esame si estrinseca principalmente, seppur non esclusivamente¹⁵, nella regola secondo la quale non si può pro-

¹⁵ Nella Direttiva 78/660/CEE il principio della prudenza è riconducibile a fattispecie diverse: a. al riconoscimento e valutazione di attività e passività; b. alla valutazione di situazioni di rischio particolare; c. alla effettiva realizzazione dei profitti; d. alla destinazione dei profitti.

cedere alla contabilizzazione di profitti non realizzati, ed al tempo stesso le perdite¹⁶, anche se non definitivamente realizzate, devono risultare riflesse in bilancio (asimmetria delle stime) con la necessaria conseguenza, al fine di evitare compensazioni, di procedere a valutazioni distinte delle singole poste dell'attivo e del passivo del bilancio.

L'osservanza del principio della prudenza non può condurre all'arbitraria riduzione del reddito e del patrimonio, ma deve costituire strumento di rappresentazione della qualità dei giudizi cui deve informarsi il procedimento valutativo di formazione del bilancio con particolare riferimento all'apprezzamento delle incertezze e dei rischi connessi con l'andamento operativo aziendale¹⁷.

L'osservanza del principio della realizzazione dei costi e dei ricavi non comporta che il costo o il ricavo sia materialmente avvenuto, ma solo che si siano verificati gli atti o i fatti giuridici dai quali derivano¹⁸ (principio legalistico-patrimoniale).

Nell'ottica di una gerarchia sistemica dei principi, quello della prudenza si trova, alla luce di quanto esposto, strettamente subordinato al postulato della rappresentazione veritiera e corretta e strettamente collegato al principio della competenza ed a quello della neutralità (o imparzialità) riferito alla necessaria esclusione di valutazioni prospettive dell'investitore, ma anche alla "neutralità fiscale"¹⁹. Si trova, pertanto, strettamente correlato alle disposizioni di cui ai numeri 2, 3 e 4 dello stesso art. 2423 *bis* c.c.. In ogni caso il principio della prudenza è "limitato" dal principio nominalistico²⁰ della moneta di conto in cui viene espresso il bilancio, modalità di rappresentazione dei valori che risente dell'inflazione e di provvedimenti normativi erratici che facoltizzano, osservate regole date, la rivalutazione di alcune delle componenti dello stato del patrimonio.

La gerarchia che si può individuare nella disciplina dei principi di redazione del bilancio di esercizio vede, in sostanza, prevalere il principio nominalistico della moneta (da parte della dottrina, talvolta, considerato più come uno standard che come un principio) sul principio della prudenza, che sovrasta, a ben vedere, anche il principio dell'impresa in funzionamento²¹; ciò in quanto appare difficile poter valutare le condizioni che presiedono alla durabilità dell'impresa se non osservando principi valutativi coerenti con,

¹⁶ Principi Contabili, OIC, Doc. n. 11.

¹⁷ Principi Contabili, OIC; Doc. n. 11.

¹⁸ V. Salafia, "Caratteri generali del bilancio e principi di redazione", in *Le Società* n. 12, Ipsosa, 1991.

¹⁹ V. *infra* par. 4..

²⁰ La questione è chiaramente posta in evidenza da G. Mazza, "Problemi di assiologia aziendale", Giuffrè, 1997, pag. 249.

²¹ V. *infra* par. 2.3.

ed in subordine al, principio della prudenza, temperato questo, come detto, dalla ragionevolezza ad evitare comportamenti arbitrari.

2.2 LA FUNZIONE ECONOMICA DEL SINGOLO ELEMENTO DELL'ATTIVO O DEL PASSIVO (ART. 2423 BIS, N. 1 C.C.).

La modifica dell'art. 2423 *bis*, c.c., conseguente al D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, è stata interpretata dalla dottrina, non senza critiche²², nel senso dell'elevazione al rango di norma di legge del principio contabile della "prevalenza della sostanza sulla forma". Nelle critiche è stata posta in rilievo l'infelice formulazione terminologica, anche alla luce di quanto illustrato nella Relazione Governativa al provvedimento ("il bilancio è redatto privilegiando, ove possibile, la rappresentazione della sostanza sulla forma"), ed è stata sottolineata la difficoltà di identificare nella Legge delega n. 366/2001 la matrice di detta prescrizione²³.

La norma²⁴, nel contesto in cui è stata emanata, ha costituito pre-recezione del disposto della Direttiva 2003/51/CE, che ha integrato il testo dell'art. 4 della IV Direttiva CEE con la previsione che si debba tener "conto della sostanza dell'operazione o del contratto contabilizzato". Il principio, è fondato sull'assunto che se l'informazione di bilancio è destinata a rappresentare fedelmente fatti od operazioni, è necessario che questi siano rilevati e presentati nella loro sostanza e realtà economica e non solo sotto l'aspetto formale; la sostanza dei fatti e delle operazioni, infatti, non è sempre coerente con ciò che appare da un loro esame formale.

Il principio, fatto proprio sin dal 1994 dagli organismi professionali nazionali²⁵, sostanzialmente rispecchia quanto esposto nel "*Conceptual framework*" (del 1989/2001) dello IASC/IASB con la precisazione che per ogni operazione o fatto od accadimento aziendale è indispensabile conoscere la sostanza economica dello stesso, qualunque sia la sua origine²⁶; la sua applicazione rende, pertanto, indispensabile che, già nella fase di rilevazione

²² V. *supra* G.E. Colombo, Cap. II, lett. e).

²³ OIC (Organismo Italiano di Contabilità), nelle Osservazioni in merito alle disposizioni in materia di bilancio dello schema di Decreto Legislativo recante "Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative", in www.fondazioneoic.it.

²⁴ G. Verna, "Il bilancio tra riforma delle società e introduzione dei principi contabili internazionali", in Rivista Dottori Commercialisti, Giuffrè, 2003, pagg. 517-518; C. Sottoriva, "Il commento alla Direttiva 2003/51/CE", in Le Società n. 8, Ipsoa, 2003, pagg. 1152-1153.

²⁵ Principio Contabile n. 11/1994 dei CNDC & R.

²⁶ Per un'ampia analisi v. R. Maglio, "Il principio contabile della prevalenza della sostanza sulla forma", Cedam, 1998 e bibl. ivi richiamata e G. Albertinazzi, "Sostanza e forma nel bilancio di esercizio: dal principio della prevalenza della sostanza sulla forma alla proposizione di un particolare modello di definizione dell'oggetto di rappresentazione di bilancio", Giuffrè, 2002. Vedi anche, specificatamente sul tema, F. Pontani, "La clausola generale ed i principi di redazione del bilancio di esercizio", Cedam, 2005 e dello stesso autore, "Principi contabili", Digesto delle Discipline Privatistiche, Sezione Commerciale, UTET, Novembre 2007.

del fatto o dell'operazione nelle scritture contabili, si abbia la conoscenza di tutti i relativi elementi affinché l'evento oggetto di contabilizzazione non sia considerato a sé stante, ma lo sia anche alla luce delle caratteristiche relative ad eventi ed operazioni ad esso correlate o correlabili ed il cui insieme concorre a determinare l'unitarietà dell'operazione negli aspetti sostanziali. La sostanza economica oggetto di rilevazione contabile e di valutazione di bilancio si pone, quindi, in stretta correlazione con il principio della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio di cui all'art. 2423 c.c..

L'applicazione di questo principio, all'apparenza, potrebbe risultare in conflitto con il disposto dell'art. 2427, n. 22, c.c., come novellato dal D.Lgs. n. 6/2003, in materia di operazioni di locazione finanziaria; tuttavia, detta conflittualità, data la natura del principio e la sua inclusione tra quelli dell'art. 2423 *bis* c.c., non sembra ipotizzabile in quanto il richiamato disposto dell'art. 2427, c.c. dovrebbe trovare applicazione nell'ipotesi di coincidenza di forma e sostanza. In ogni caso l'applicazione del principio dell'art. 2423 *bis* c.c. non può essere strettamente limitata al caso dei contratti di leasing finanziario dovendosi verificare il rapporto tra sostanza e forma nell'intero contesto delle operazioni aziendali. Si tratta di una valutazione particolarmente complessa ed articolata fondata anche su di un'effettiva conoscenza o conoscibilità delle operazioni nella loro sostanza, sia giuridica, sia economica, e su una corretta valutazione della sostanza emergente da operazioni fra di loro interrelate, nella misura in cui da queste interrelazioni emerga una sostanza diversa da quella apparente delle operazioni considerate singolarmente²⁷.

2.3 IL PRINCIPIO DELLA CONTINUAZIONE DELL'ATTIVITÀ (ART. 2423 BIS, N. 1 C.C.).

Viene enunciato in stretta connessione con il principio della prudenza. Per continuazione dell'attività si può intendere l'insieme delle circostanze della gestione d'azienda che costituiscono condizioni di esistenza della stessa tradizionalmente definita come "istituto economico destinato a perdurare". Giova precisare che le circostanze oggetto di considerazione sono quelle della singola impresa e non quelle dell'"istituto".

Si tratta, in primo luogo, di una valutazione di tipo presuntivo fondata sia su un'analisi storica, sia su di una valutazione prospettica per la quale è senz'altro di ausilio l'osservanza (quando previsto per legge) dell'obbligo di cui all'art. 2428, n. 6, del c.c., in tema di informazioni sull'evoluzione presumi-

²⁷ Sul tema v., *supra*, G.E. Colombo, Cap. II, par. 7, p.to e), cit..

bile della gestione della società.

La gestione a cui ci si intende riferire è, in primo luogo, quella caratteristica, cioè quella che è espressione della missione che la specifica impresa si è data e che viene sostanzialmente posta in essere; questa deve risultare in equilibrio e confortata dai programmi e dai piani; in secondo luogo la valutazione dell'attitudine a continuare l'attività d'impresa non può prescindere dal fatto che la stessa può venir meno anche per perdite derivanti dai costi della gestione finanziaria o da sopravvenienze passive.

Si è in presenza di un principio che informa direttamente il processo di applicazione dei criteri di valutazione delle poste di bilancio; ciò con particolare riferimento alla corretta determinazione dei valori comuni a due o più esercizi riferibili a cicli di processi produttivi non conclusi alla data di riferimento del bilancio, valori da calcolarsi, quindi, anche in relazione al futuro svolgimento dell'attività di gestione. Ci si riferisce, in particolare, alle immobilizzazioni ed al capitale circolante nel rapporto tra la valutazione al valore d'uso, tenendo conto delle utilità residue future, ed il possibile valore di scambio sul mercato dei beni prodotti o commerciati, valore di scambio che può presentarsi inferiore o superiore al valore d'uso. La valutazione del patrimonio a valori di scambio (quando per alcune componenti non debba assumere priorità il principio della prudenza) non è accettabile in quanto condurrebbe alla identificazione di una situazione sostanzialmente statica, proiettata verso la estinzione dell'azienda, e non dinamica. L'approccio di tipo statico è coerente con un processo di liquidazione e non di continuazione dell'attività dell'azienda nell'ottica della sua "durabilità". Infatti, in questo caso, i beni che verrebbero valutati al valore di scambio non sarebbero più intesi come componenti di un sistema di relazioni e valutati secondo il loro contributo produttivo²⁸.

Per giudicare della sussistenza delle condizioni di continuità dell'attività d'impresa si debbono porre in essere accertamenti che, nel contesto degli indirizzi giurisprudenziali, vengono spesso solo legati alla forma (ad esempio l'erosione del valore di bilancio del capitale sociale, consumate le riserve di utile e di capitale) dato che non si prendono in considerazione le riserve di valore esistenti in azienda e non esplicitate nei bilanci di esercizio a causa di insuperabili vincoli giuridici di convenzione valutativa; si dovrebbe dare invece più risalto alla sostanza delle situazioni che possono far venir meno la continuità dell'azienda e che possono ravvisarsi nelle difficoltà di far fronte in modo corretto ed ordinato alle obbligazioni sociali, alla comprovata difficoltà competitiva e, quindi, di sopravvivenza dell'azienda in assenza di strategie di ridefinizione della missione caratteristica d'azienda, ecc.. Anche gli eventi conosciuti dopo la data di riferimento del bilancio

²⁸ In questo senso v. V. Salafia, "Caratteri generali del bilancio e principi di redazione", in *Le Società* n. 12, Ipsa, 1991.

di esercizio assumono rilievo ai fini della valutazione delle condizioni di continuità dell'attività.

Aspetto ancora da considerare nei rapporti tra forma e sostanza delle condizioni di funzionamento è quello dell'apparenza di un funzionamento ordinario dell'impresa in presenza di utili. In questo caso l'accertamento consiste nella valutazione del rapporto tra risultati della gestione caratteristica, finanziaria e straordinaria: la situazione potrebbe essere quella di una liquidazione di fatto mimetizzata nella forma (mancherebbe, infatti, una formale delibera di messa in liquidazione) dell'azienda in funzionamento. Gli utili potrebbero conseguire a plusvalenze da realizzazione di beni strumentali al valore corrente di mercato ed in parte essere la conseguenza dei precedenti processi di valutazione in osservanza del principio nominalistico della moneta (esplicitazione, attraverso la negoziazione, delle riserve da inflazione).

La valutazione della continuità (perdurabilità o durabilità) della società è prerogativa della direzione aziendale, oggetto di verifica degli organi di controllo, e condizione (salvo il disposto dell'art. 2490, 1° co. c.c.) per l'applicazione dei principi di valutazione subordinati ai principi generali di cui all'art. 2423 *bis*, c.c. che costituiscono condizione di pratico rispetto dei principi di cui all'art. 2423 c.c..

2.4 LA REALIZZAZIONE DEGLI UTILI ALLA DATA DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO (ART. 2423 BIS, N. 2 C.C.).

Si tratta di un principio strettamente connesso alla (e parzialmente implicito nella) definizione dei principi della prudenza e della competenza (economica).

È connesso al principio della prudenza in quanto i costi ed i ricavi imputati all'esercizio sono rilevati prudentemente solo se realizzati. Il principio della realizzazione, come si è detto, è informato all'avvenuta verifica degli atti o fatti giuridici di cui sono conseguenza, atti e fatti giuridici che costituiscono ragione di attrazione, nell'asimmetria delle stime, all'esercizio di riferimento, dei rischi e delle perdite anche se conosciuti dopo la chiusura dell'esercizio.

Il principio della competenza economica²⁹ informa la stretta correlazione dei flussi dei costi e dei ricavi quale condizione per la loro corretta contrapposizione per una corretta e veritiera quantificazione del risultato economico conseguito, determinazione informata al principio contabile della periodicità della misurazione del risultato economico e del patrimonio aziendale, periodicità implicita nella definizione di bilancio di esercizio fon-

²⁹ V. *infra* par. 2.5.

dato sul riferimento alle operazioni di gestione che si compiono in un periodo di riferimento generalmente annuale. L'utile di esercizio, nella norma, appare, tuttavia, nella sua definizione di realizzazione, individuato solo in termini positivi. Se l'utile scaturisce dalla contrapposizione di costi e ricavi realizzati, nel senso sopra descritto, anche la perdita scaturisce da detta contrapposizione, intuitivamente, quando i costi realizzati siano superiori ai ricavi realizzati nello stesso periodo di riferimento.

Nel contesto dell'applicazione del principio della prudenza e della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e del risultato economico dell'esercizio, non solo gli utili, ma anche le perdite realizzate debbono essere oggetto di indicazione alla data di chiusura dell'esercizio. Il principio dell'asimmetria delle stime se, da un lato, impone una certa cautela nella determinazione del risultato positivo di esercizio, non può consentire arbitrii nella esagerazione dei risultati negativi. Il principio della veritiera rappresentazione del risultato economico, quindi, impone correlativamente alla esposizione in bilancio dell'utile realizzato anche quella della perdita realizzata³⁰.

2.5 IL PRINCIPIO DELLA COMPETENZA (ART. 2423 BIS, N. 3 C.C.).

L'enunciazione della norma conferma un principio non espresso nel passato se non incidentalmente ed implicitamente nell'art. 2425 *bis* del codice civile (ex L. n. 216/1974), principio tuttavia presente, per sua specifica individuazione, sia nei principi e standard contabili internazionali che in quelli nazionali e condiviso dalla dottrina ragioneristica.

Il principio della competenza trova la sua disciplina giuridica all'art. 31, 1° co., lett. d, della IV Direttiva.

Posto come alternativa rispetto al principio della rilevazione dei fatti di gestione solo con riferimento al momento del completamento del ciclo monetario (negandosi l'applicazione della regola della prevalenza del momento dell'incasso e del pagamento), afferma come rilevante la competenza economica in forza della quale si pone in evidenza la correlazione tra costi e ricavi relativi ai fatti di gestione (superando il principio della competenza cronologica riferito alla contabilizzazione), nell'obiettivo di pervenire all'espressione del risultato economico della gestione, indipendentemente dai correlativi flussi monetari.

Il principio della realizzazione dei costi e dei ricavi è ancorato agli atti o

³⁰ F. Superti Furga, in op. cit., pag. 677, identifica l'utile con il reddito, ma l'utile è sempre di segno positivo mentre il reddito può assumere segno positivo o negativo sicché, intuitivamente, non si può considerare l'utile come sinonimo di reddito.

fatti giuridici che li determinano, con riferimento ad un arco temporale alla cui chiusura, in forza del principio contabile della periodicità della misurazione del risultato e del patrimonio, si deve pervenire alla individuazione (calcolo) del risultato economico realizzato. I costi ed i ricavi che vengono confrontati ai fini dell'osservanza del principio della competenza, come precedentemente precisato, debbono conseguentemente essere anch'essi realizzati.

Il principio della competenza, strettamente correlato a quello della prudenza, attrae a sé la regola della valutazione dei rischi e delle perdite che, anche se conosciuti dopo la chiusura dell'esercizio, sono tuttavia di competenza di questo³¹.

La norma giuridica nazionale (come d'altronde la IV Direttiva CEE) non definisce in che cosa consista specificatamente la competenza (economica). Valgono pertanto i principi contabili³² per i quali, in linea generale, e sintetizzando:

1. i ricavi per vendite o prestazioni di servizi sono di competenza dell'esercizio in cui, rispettivamente, è avvenuto lo scambio od è stato prestato il servizio (indirizzo interpretativo connesso allo "specifico momento di realizzazione"³³). Questo "momento" viene convenzionalmente individuato, nei principi contabili, rispettivamente, in quello della spedizione della merce od in quello in cui il servizio è concluso e "fatturabile" (non in senso fiscale). Mentre sul completamento del servizio non vi so-

³¹ Nei Paesi dell'Unione Europea il principio della competenza non appare aver avuto un'unica interpretazione. Vi è un indirizzo teorico (profit and loss account approach) secondo il quale le poste dello stato patrimoniale sono espressione di "rimanenze" derivanti dal processo di correlazione tra costi e ricavi; un altro indirizzo (balance sheet approach) privilegia il riconoscimento degli elementi dell'attivo e del passivo quali espressioni, per l'uno, di diritti o di altre modalità di acquisizione di benefici economici futuri (attività) e, per l'altro, di obbligazioni al trasferimento di benefici economici al futuro (passività).

Il principio della competenza viene applicato nei Paesi dell'Unione Europea con modalità diverse ai fini delle valutazioni inclusa la possibilità di capitalizzare costi e di utilizzare regole differenti per ammortizzare attività, anche in relazione all'interpretazione che viene data al principio della maturazione dei costi e dei ricavi, sicché si pongono in essere comportamenti strumentali per il differimento di costi o la loro anticipazione sul fondamento di una visione soggettiva della loro correlazione con i ricavi correnti (Accounting Advisory Forum n. XV/7002/95, Doc. n. 15).

³² Principi Contabili, OIC; Doc. n. 11.

³³ Secondo altro indirizzo interpretativo la "realizzazione" si concreta solo al verificarsi di un "insieme di condizioni" e questo è il "momento" a partire dal quale i componenti reddituali concorrono alla formazione del bilancio di esercizio. In questo contesto la realizzazione può verificarsi in momenti diversi nel corso del "ciclo di scambio": a) durante il processo di produzione; b) alla conclusione del processo di produzione; c) al momento della vendita (o dell'acquisto); d) al momento dell'incasso (o del pagamento); e) al limite, al termine dei periodi di garanzia. Il riferimento risulta più coerente con l'iscrizione dei ricavi, ma intuitivamente se si parla di componenti reddituali, ci si deve riferire sia ai ricavi che ai costi. A questo indirizzo dottrinario è connesso il principio del riconoscimento dei costi e dei ricavi di gestione utili per i calcoli economici del bilancio di esercizio. Sul tema, A. Lionzo, "Il postulato della competenza nel contesto dei principi contabili internazionali", in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, n. 4, Giuffrè, 2007 e bibl. ivi citata. Si vedano anche S.A. Zeff, B.G. Dharan, "Readings and Notes on Financial Accounting. Issues and Controversies", IV edition, McGraw-Hill, 1994, pag. 191 e segg., G. Galassi, "Il postulato della "realizzazione" nella dottrina aziendale nordamericana", in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, n. 2, Giuffrè, 1967, pag. 219 e segg., M. Pizzo, "L'iscrizione dei ricavi tra realizzazione e recognition", Cedam, 2005, U. Sòstero, "Il postulato della competenza economica nel bilancio d'esercizio", Giuffrè, 1998, pag. 1.

no particolari osservazioni da fare, qualche dubbio vi può essere circa il momento convenzionale della spedizione delle merci. È intuitivo che la spedizione deve avvenire comunque nel contesto di contratti che prevedono la traslazione della proprietà dei beni da un soggetto ad un altro, ma non è detto che tutti i beni di cui si trasla la proprietà ad altro soggetto debbano necessariamente essere spediti. Non è peraltro corretto ritenere che il momento del conseguimento del ricavo debba coincidere necessariamente con l'inizio del trasporto. Infatti le condizioni contrattuali di trasferimento della proprietà possono prevedere la realizzazione dell'efficacia del contratto franco magazzino fornitore, franco magazzino cliente, franco dogana, ecc., momenti questi non sempre coincidenti con la spedizione e con l'inizio del trasporto;

2. i costi devono essere correlati (principio di correlazione o *matching principle*³⁴) ai ricavi, ossia ai ricavi di competenza di un esercizio debbono essere contrapposti i relativi costi siano essi certi o presunti. Tale correlazione si realizza per associazione, analitica e diretta o sulla base di assunzioni del flusso dei costi, di causa ed effetto tra ricavi e costi ovvero, quando manchi una più diretta associazione, per ripartizione dell'utilità o funzionalità pluriennale su base razionale e sistematica, od ancora per imputazione diretta di costi al conto economico dell'esercizio in quanto associati al decorrere del tempo o perché sia venuta meno l'utilità o la funzionalità del costo;
3. se i costi non sono correlabili ai ricavi, essi sono di competenza dell'esercizio in cui si manifestano.

Non ci si può, tuttavia, riferire alla sola competenza economica. L'osservanza dei principi contabili in materia di competenza finanziaria è condizione da rispettare per una corretta e veritiera rappresentazione della situazione finanziaria e dello stato del patrimonio e, quindi, del bilancio di esercizio.

È innegabile, pertanto, in questo caso, la rilevanza della regola tecnica ad integrazione della norma di legge, sempre in subordine ai principi generali dell'art. 2423 e dell'art. 2423 *bis* c.c. nonché al rispetto dei principi applicativi di cui in particolare all'art. 2426 c.c..

2.6 RISCHI E PERDITE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO (ART. 2423 BIS, N. 4 C.C.).

L'art. 31.bb della IV Direttiva, nel testo originario del 1978, recitava: “occorre tener conto di tutti i rischi prevedibili e di eventuali perdite che trag-

³⁴ IASB, “Conceptual framework”, par. 95.

gono origine nel corso dell'esercizio o di un esercizio anteriore anche se tali rischi o perdite siano noti solo tra la data di chiusura del bilancio e la data della sua compilazione". La statuizione è stata modificata dalla Direttiva 2003/51 come segue (art. 31 bb): "occorre tener conto di tutte le passività che hanno origine nel corso dell'esercizio o di un esercizio precedente, anche se tali passività sono note solo tra la data di chiusura del bilancio e la data della sua compilazione"; è stata inoltre rafforzata la disposizione dell'art. 31, 1 *bis* che ora recita: "gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere che si tenga conto di tutte le passività prevedibili e le potenziali perdite che hanno origine nel corso dell'esercizio in questione o di un esercizio precedente, anche se tali passività o perdite sono note solo tra la data di chiusura del bilancio e la data della sua compilazione".

Il principio comunitario trasfuso dal D.Lgs. n. 127/1991 nell'art. 2423 *bis* c.c. risulta espresso in termini più rigorosi rispetto a quelli adottati dalla Direttiva comunitaria. Non viene, infatti, stabilito il termine finale di riferimento temporale entro il quale si concreta l'avvenuta conoscenza dei rischi e delle perdite da prendere in considerazione per la corretta redazione del bilancio di esercizio. Conseguentemente, realizzando contemporaneamente l'applicazione del principio della prudenza (nell'osservanza della regola dell'asimmetria delle stime la norma si riferisce solo a rischi e perdite e non ad utili) e del principio della competenza (economica), che attrae componenti di costo all'esercizio cui sono riferibili gli atti e fatti giuridici generatori di tali rischi e perdite, la norma si pone quale naturale corollario di questi due principi sanciti al n. 1 ed al n. 2 e 3 dell'art. 2423 *bis* c.c., già recepito, nella sostanza, l'art. 31 bb della Direttiva 2003/51.

I rischi e le perdite possono essere di natura, ed avere origine, diversa: possono infatti essere connessi a fenomeni che conducono a rettifiche di valore di elementi attivi del patrimonio (perdite su crediti, riduzione della vita utile delle immobilizzazioni, perdita di valore delle partecipazioni, mutamenti degli scenari tecnologici e di mercato che impongono a rettifiche di valore delle rimanenze, ecc.), ovvero a fenomeni che generano la probabilità di aumento delle passività (contenziosi contrattuali, tributari, contributivi, ecc.) in modo diretto o per rischi connessi a garanzie e coobbligazioni, anche attraverso società controllate, collegate o consociate.

In ogni caso, in relazione alla natura dell'evento ed alla valutazione dei suoi effetti sul risultato economico dell'esercizio e sull'entità del patrimonio netto, gli accadimenti rilevanti in termini di giudizio e valutazione da parte degli estensori del bilancio di esercizio debbono essere attentamente considerati, in quanto conosciuti e suscettibili di apprezzamento quantitativo, quando (ad esempio)³⁵:

³⁵ V. in questo senso lo IAS 10 (revised 1999 e modificato nel marzo 2004, con effetto dall'1 gennaio 2005, dallo IASB e recepito nel Regolamento CE n. 1725/2003 mod. nel dicembre 2004).

1. comportano il rischio della messa in liquidazione della società e quindi il venir meno della sua perdurabilità;
2. rappresentano il rischio di espropriazione anche per confisca di proprietà sociali da parte di terzi ed in particolare delle autorità pubbliche, anche per sanzioni o restituzione di contributi in conto esercizio o capitale già erogati, anche in precedenti esercizi;
3. sono relativi alla distruzione di impianti per incendi o per altri eventi anche naturali, cui non consegue l'automatismo dell'insorgenza di un equivalente credito nei confronti di una compagnia di assicurazione per il ristoro totale del danno subito (anche per lucro cessante);
4. sono riconducibili a rilevanti e definitive perdite su cambi, a cambiamenti dei regimi fiscali cui conseguano modifiche rilevanti nei debiti e crediti di imposta o nella determinazione effettuata, anche in precedenti esercizi, di imposte differite attive;
5. ineriscono l'insorgenza di contenziosi con il personale, i componenti degli organi sociali per compensi o per la qualificazione del loro rapporto giuridico, con consulenti, con l'autorità fiscale, gli enti previdenziali, clienti e fornitori di beni e servizi ed altri soggetti terzi, in relazione ad atti, contratti o rapporti che abbiano avuto origine nell'esercizio o nei precedenti e per i quali contenziosi si profili un elevato rischio di soccombenza;
6. l'insorgenza delle condizioni che determinino la probabilità che garanzie rilasciate e obbligazioni assunte con terzi si trasformino in debiti e, quindi, in perdite.

La questione che si pone, è in ogni caso, quella della valutazione della probabilità dell'accadimento e della sua imputazione all'esercizio cui si riferisce il bilancio, che dovrebbe recepire i suddetti effetti, nonché quella della valutazione in termini monetari degli eventi considerati rilevanti, e del rapporto tra la possibile iscrizione dei rischi nei conti d'ordine, ovvero tra le passività, sia pure con quel grado di incertezza che conduce alla loro classificazione tra le poste dei fondi rischi.

2.7 LA VALUTAZIONE SEPARATA DEGLI ELEMENTI ETEROGENEI COMPRESI NELLE SINGOLE VOCI (DEL BILANCIO) (ART. 2423 BIS, N. 5 C.C.).

Consiste nell'attuazione dell'art. 31 sub. e. della IV Direttiva CEE che prevede, da un lato, la separata valutazione delle voci di bilancio ed il divieto di compensazione di elementi dell'attivo e del passivo (in cui non sono

compresi i fondi rettificativi dell'attivo), dall'altro l'applicazione del principio generale non solo della chiarezza, ma anche della prudenza. La regola mira ad impedire che, attraverso una valutazione complessiva, le perdite presunte connesse a determinati elementi patrimoniali (e che devono essere iscritte in bilancio) siano compensate con utili presunti derivanti dalla valutazione di altri elementi, utili che non debbono trovare accoglimento nel bilancio di esercizio³⁶. Giova qui precisare che il processo valutativo cui si riferisce la norma di legge non attiene a singoli beni bensì a categorie omogenee di beni per le quali il processo di attribuzione di valore è informato alla stessa procedura di espressione del giudizio di valore che, quindi, informa la stessa categoria o classe di valori esposta separatamente nella singola posta di bilancio, intesa questa come componente elementare dello schema di bilancio di esercizio; ciò a prescindere dal fatto che venga invocata l'applicabilità delle condizioni che consentono l'adozione dello schema abbreviato ai sensi dell'art. 2435 *bis* c.c., in quanto la semplificazione non può essere intesa come ragione di aggiramento del principio valutativo generale dell'art. 2423 *bis* c.c. qui in esame.

La formulazione, non particolarmente felice, della norma, riferendosi genericamente a singole “voci”, ha determinato discordanti opinioni in dottrina. Da un lato vi è l'interpretazione secondo la quale la regola dell'art. 2423 *bis* c.c. si riferirebbe sia ad elementi dello stato patrimoniale che del conto economico³⁷, dall'altro quella secondo la quale la prescrizione normativa si riferirebbe solo alle poste dello stato patrimoniale³⁸.

La rubrica dell'art. 2423 *bis* c.c. è intestata ai “principi di redazione del bilancio”, bilancio che ai sensi dell'art. 2423 c.c. è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, intuitivo il ruolo delle prime due componenti rispetto alla terza di carattere integrativo/esplicativo delle informazioni contenute nelle altre due. Il riferimento del 5° punto dell'art. 2423 *bis* c.c. alle “singole voci”, non specificate quali esclusive componenti dello stato patrimoniale, lascia intuire la bivalenza della prescrizione normativa e, tuttavia, il processo valutativo, in termini sostanziali, non può essere riferito altro che alle poste che concorrono a determinare la misura del capitale di funzionamento, riconoscendosi, peraltro, l'effetto sul conto economico in termini di conseguenza del processo valutativo e di classificazione ai fini del rispetto della struttura obbligatoria del conto economico, come è il caso della valutazione delle rimanenze di magazzino.

Non può esistere l'equivoco che la separata valutazione delle poste eterogenee debba intendersi come espressione rafforzativa del divieto di compen-

³⁶ R. Caramel, “Il bilancio delle imprese”, Il Sole 24 Ore Libri, 1994-1996, pag. 38.

³⁷ In questo senso F. Superti Furga, in op. cit..

³⁸ G. Frattini, in op. cit., pag. 12.

sazione di partite essendo questo oggetto di separata disposizione normativa (art. 2423 *ter*, u. co., c.c.); d'altra parte non si può nemmeno non considerare che, in taluni casi, la separazione degli elementi eterogenei è più formale, talvolta più apparente, che reale.

La valutazione delle poste anche eterogenee in un contesto unificato e, quindi, coordinato è doveroso ai fini di una corretta e veritiera rappresentazione di bilancio in ossequio al principio della prevalenza della sostanza sulla forma. In questo senso, senza ombra di dubbio, i principi contabili di riferimento, là dove si precisa che si deve appurare, per ciascuna operazione o fatto o accadimento aziendale, la sostanza economica dello stesso, a prescindere dalla sua origine; da ciò consegue la necessità di individuare non solo le caratteristiche dell'evento isolato, bensì anche quelle relative ad eventi ed operazioni ad esso correlate o correlabili il cui insieme concorre a determinare l'unitarietà dell'operazione negli aspetti sostanziali.

2.8 IL PRINCIPIO DELLA IMMODIFICABILITÀ DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DA UN ESERCIZIO ALL'ALTRO (ART. 2423 BIS, N. 6 C.C.).

La norma realizza il principio sancito all'art. 31, p.to b della IV Direttiva inteso quale condizione essenziale per la comparabilità dei bilanci. Il principio ha evidentemente lo scopo di evitare che, attraverso il mutamento dei criteri valutativi, si possano generare fenomeni di occultamento degli effettivi risultati conseguiti. Questo principio, tuttavia, non è inderogabile in modo assoluto. Infatti il 2° co. dell'art. 2423 *bis* del codice civile prevede, in casi eccezionali, la cui natura deve essere necessariamente individuata, la possibilità di modificare in un esercizio i criteri valutativi seguiti nel precedente esercizio individuando, pertanto, la differenza di criterio e la conseguente influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico. Si tratta di un principio generale indubbiamente sovraordinato ai principi di valutazione indicati principalmente all'art. 2426 del codice civile. La regola dell'ultimo comma dell'art. 2423 *bis*, di fatto, impone, nel caso di modifica dei criteri, le determinazioni sia secondo il criterio utilizzato nel precedente esercizio, sia di quello che viene scelto a modifica di quello nell'esercizio, cui si riferisce il bilancio nel quale viene realizzata la deroga. Solo a questa condizione, infatti, si può sostanzialmente accertare l'influenza (e la sua entità) che il mutamento del criterio viene a generare sulla struttura del bilancio di esercizio e sulle stesse misure del capitale di funzionamento e del risultato.

Quando si parla di mutamento dei criteri, tuttavia, non ci si può genericamente riferire solo a formule globali quali, ad esempio, quelle desumibili da

meccaniche di metodo (LIFO, FIFO o CMP)³⁹ ovvero all'esplicitazione dei rapporti costo storico/valore corrente di mercato, secondo le previsioni dell'art. 2426, ivi incluso il criterio del "ritorno al metodo abbandonato" quando siano venute meno le ragioni della scelta del nuovo metodo, ma anche, indubbiamente, alle meccaniche sottostanti quali quelle relative, ad esempio, all'utilizzo o meno di opzioni di capitalizzazione degli oneri finanziari, alle modalità di scelta di capitalizzazione di costi pluriennali od alle modifiche delle percentuali di ammortamento in relazione al mutamento del piano di utilizzazione o della valutazione delle residue possibilità di utilizzazione di beni ammortizzabili, ecc..

Il mutamento dei criteri potrebbe riguardare anche la modifica di sistemi di parametrizzazione di costi comuni in assenza di modifiche della tecnologia della produzione, ecc.. In altri termini i mutamenti che debbono essere oggetto di menzione sono anche quelli derivanti dalle conseguenze di modifica dei sistemi di individuazione, determinazione ed imputazione dei costi ogni qualvolta si perviene all'attribuzione di valori d'uso.

3. POSTULATI E PRINCIPI GENERALI NON IDENTIFICATI NELL'ART. 2423 *BIS* C.C. E PRESENTI IN ALTRI ARTICOLI DI DISCIPLINA DEL BILANCIO DI ESERCIZIO.

Come si è avuto modo di osservare, l'art. 2423 *bis* del c.c. individua nell'impresa in funzionamento, nella prudenza, nella costanza di applicazione dei criteri di valutazione e nella competenza i principi generali che debbono essere osservati nella redazione del bilancio. Tuttavia, vi sono altri principi che, individuati nei principi contabili dell'OIC, sono presenti nel contesto della norma di attuazione della IV Direttiva CEE. I principi della chiarezza (comprensibilità) e dell'utilità del bilancio di esercizio per i destinatari nonché quello della completezza dell'informazione sono sanciti come postulati generali all'art. 2423 c.c.. In particolare il principio della chiarezza passa attraverso la definizione strutturale (chiarezza morfologica) dello stato patrimoniale e del conto economico ed alle regole dell'art. 2423 *ter* c.c. (inclusa quella del 4° co.) volte ad informare i principi che regolano i comportamenti da osservare per il corretto rispetto degli schemi ed al tempo stesso a definire le condizioni di modifica (anche quanto a "descrizione delle voci") degli schemi stessi. Gli schemi proposti, in effetti non senza critiche, realizzano senz'altro meglio della previgente disciplina degli artt. 2424 e 2425 *bis* del c.c. gli obiettivi di distinta indicazione dei singoli componenti del reddito e del patrimonio, classificati in voci omogenee e senza effettuazione di compensazioni (salvo quelle specificatamente previste dalla

³⁹ Od al ricorso al "fair value" (v. sul tema, *supra*, A. Palma, Cap. III, in particolare, ma non esclusivamente, parr. 1. e 2.).

norma) e di netta individuazione dei componenti ordinari (con qualche compensazione imposta, ma non condivisa in dottrina) da quelli straordinari del reddito di esercizio nonché di separata classificazione dei costi e dei ricavi della gestione caratteristica dagli altri costi e ricavi d'esercizio. L'“assistenza” della nota integrativa, ad ulteriore esplicitazione classificatoria ed a definizione temporale dei componenti, con la previsione di raggruppamenti (qualora la classificazione indicata dagli schemi di stato patrimoniale e conto economico comporti una segmentazione dell'informazione, riconducendola ad unità), costituisce contributo alla realizzazione (sia pure, come abbiamo detto, imperfetta in relazione agli obiettivi di chiarezza, almeno al livello minimo richiesto dalla norma) del principio della chiarezza (lessicale e sintattica) intesa anche come comprensibilità.

Il principio della periodicità della misurazione del risultato economico e del patrimonio aziendale è implicito nella definizione del bilancio di esercizio il cui arco temporale è in genere riferito a dodici mesi.

Il principio della omogeneità è implicito nella scelta di espressione dei valori in unità di moneta di conto, sicché si perviene all'espressione formale del capitale quale fondo omogeneo di valori. Si tratta di una omogeneità convenzionale che certamente non consente di realizzare un'omogeneità reale (basti pensare all'applicazione del principio nominalistico della moneta) se non ricorrendo a deroghe motivate (*ex art. 2423, u. co., u. cpv.*), tuttavia con indisponibilità delle eventuali riserve d'utile generate, prevalendo il principio della prudenza.

Il principio della significatività e rilevanza dei fatti economici ai fini della loro presentazione in bilancio si trova presente all'art. 2423 *ter*, quando si consente la realizzazione di raggruppamenti di poste, ovvero si impone l'obbligo di integrazione degli schemi con la previsione di ulteriori voci, nel rispetto del principio della chiarezza ed a condizione della rappresentazione analitica delle poste nella nota integrativa, quando il loro valore sia “irrelevante”, ai fini di realizzare una informazione adeguata alla rappresentazione veritiera o corretta; all'art. 2428, 3° co., n. 5 c.c., in relazione al commento inerente i fatti di “rilievo” avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio rilevanti comunque ai fini delle valutazioni di bilancio; all'art. 2426 c.c., n. 10, per le differenze di valore “in misura apprezzabile” derivanti dal rapporto di valutazione dei beni in magazzino a costi correnti rispetto ai criteri di valutazione LIFO, FIFO o CMP; all'art. 2426 n. 12, con l'abbandono dell'informazione analitica in presenza di valori di “scarsa importanza” in rapporto all'attivo di bilancio ed in assenza di “sensibili” variazioni in entità, valore e composizione di attrezzature e materie all'art. 2427, n. 6 *bis*, in tema di effetti “significativi” delle variazioni nei cambi valutari verificatesi dopo la chiusura dell'esercizio; all'art. 2427 n. 7, in tema di composizione di ratei e risconti attivi e passivi e di altri fondi quando il loro ammontare sia “apprezzabile”; all'art. 2427 c.c., n. 10, in tema di ripartizione, secondo

categorie di attività e secondo aree geografiche, dei ricavi delle vendite delle prestazioni se l'informazione appare “significativa”.

L'applicazione di questo principio lascia, inoltre, intendere come il rigore del divieto di compensazione di partite di cui all'art. 2423 *ter*, u. co., c.c. possa ottenere una ragionevole limitazione in presenza di errori o di tecniche di controllo contabile imperfette, purché non vi sia effetto rilevante sui fatti di bilancio e sul loro significato.

A questo principio si può correlare quello dell'utilità del bilancio di esercizio per i destinatari e completezza dell'informazione e quello della prevalenza della sostanza sulla forma (caratteristica qualitativa dell'affidabilità, come enunciata nel “*Conceptual framework*” dello IASC/IASB) individuabile nelle modifiche degli schemi e dei criteri di valutazione in relazione sia alle caratteristiche peculiari dell'impresa, sia al mutamento delle circostanze di ambiente corrente e prospettico.

Il principio dell'utilità del bilancio per i destinatari implica l'attendibilità (si tratta di un'attendibilità in senso giuridico e non in senso strettamente economico: basti pensare, ad esempio, al problema dell'inflazione ed a quello della modalità di contabilizzazione e rappresentazione in bilancio del leasing di beni destinati ad essere oggetto di “riscatto”) e l'imparzialità dei dati in esso esposti. Ciò rende necessario che gli aspetti sostanziali degli eventi di gestione siano determinati e compresi nella loro essenza, cioè per la vera natura dei fatti stessi. In altri termini, l'identificazione della sostanza⁴⁰ economica delle operazioni d'impresa è basilare per il procedimento di formazione del bilancio e ciò comporta non solo l'individuazione delle caratteristiche del singolo evento, ma anche di quelle pertinenti eventi od operazioni ad esso correlate o correlabili il cui insieme concorre a determinare l'unitarietà dell'operazione negli aspetti sostanziali⁴¹.

Un altro importante principio che non troviamo indicato all'art. 2423 c.c. è quello del costo che è presente all'art. 2426 c.c. in materia di immobilizzazioni materiali e immateriali, di costi di impianto, di avviamento, di costo del disaggio di emissione prestiti, di rimanenze e di meccanica della loro valutazione, se pur alternativo al valore corrente di mercato quando questo sia inferiore a quello del costo.

Il principio della comparabilità (più formale che sostanziale⁴²) è presente nell'obbligo di rappresentazione affiancata dello stato patrimoniale e del conto economico di due esercizi consecutivi e in diversi elementi della nota

⁴⁰ V. *supra* par. 2.2.

⁴¹ Principi Contabili, OIC, Doc. n. 11, cit.

⁴² Non fosse altro a ragione delle modifiche normative che “alterano” la corretta applicazione del principio di neutralità “inquinando” i bilanci di esercizio.

integrativa, ma anche nell'obbligo della costanza dei principi di valutazione (giuridicamente condizionati nel bilancio destinato a pubblicazione).

Appare intuitivo che l'intero sistema normativo realizzato in materia di bilancio lascia intendere la sussistenza (a livello non esplicitato) dell'osservanza del principio di conformità del procedimento di informazione del bilancio a corretti principi contabili. Nella stessa definizione del bilancio e della sussistenza dell'obbligo della relazione di gestione vi è poi una stretta connessione tra il principio dell'utilità del bilancio di esercizio per i destinatari, il principio della completezza dell'informazione e quello della sussistenza di una adeguata informativa supplementare derivante dalla nota integrativa e dal suo completamento con altri prospetti (gestione delle riserve ed informazioni sulle rivalutazioni monetarie, ecc.) oggetto di separata previsione normativa.

Il principio della verificabilità dell'informazione trova un suo riscontro nella realizzazione del controllo del Collegio Sindacale, realizzazione validamente supportata prima dall'attuazione dell'VIII Direttiva CEE (con il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88), poi sostituita dalla Direttiva 2006/43 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 (con provvedimenti nazionali da adottare entro il 28 giugno 2008, ex art. 24, 1° co. della L. 25 febbraio 2008, n. 34) e nei procedimenti di controllo dei revisori contabili, ove è prevista per legge la revisione contabile e di bilancio.

4. ALCUNE CONSIDERAZIONI SUL PRINCIPIO DELLA NEUTRALITÀ DEL BILANCIO DI ESERCIZIO.

In considerazione del fatto che il bilancio di esercizio, come strumento di informazione della complessiva gestione patrimoniale, economica e finanziaria d'impresa, deve essere redatto per soddisfare, oltre che gli obblighi di legge, anche gli interessi di una moltitudine di destinatari, i principi che debbono informare la predetta redazione, in *re ipsa* nella disciplina giuridica degli artt. 2423 e segg. c.c., debbono essere tali da consentire, anche tecnicamente, un comportamento indipendente ed imparziale nei confronti di tutti i destinatari di questa informazione minima, comune, utile per gli stessi.

Nel rapporto tra elementi oggettivi e soggettivi, che concorrono all'intero processo di formazione del bilancio di esercizio, si pongono due questioni:

- a) l'esistenza di un adeguato sistema di controllo interno (fondamentale per consentire l'osservanza del principio di verificabilità);
- b) l'osservanza, nell'ambito di processi di previsione e stima, connotati ai processi di valutazione, delle regole di imparzialità e ragione-

volezza (nonché della stessa verificabilità) accompagnati da ineludibili ed irrinunciabili requisiti (individuali, personali di chi opera nel predetto processo) di competenza ed onestà.

Abbiamo potuto constatare⁴³ che l'osservanza del principio di prudenza comporta l'osservanza di regole di "buona fede", di "diligenza" e di "perizia". Il postulato contabile⁴⁴ impone la regola di imparzialità quale espressione di un principio da osservare ai fini dei processi valutativi che deve essere intesa come applicazione competente ed onesta delle regole che definiscono il procedimento formativo del bilancio, regole (che per realizzare l'obiettivo devono essere poste in essere da tutti i soggetti che partecipano alla formazione e redazione del bilancio di esercizio) di discernimento, oculatezza e giudizio. Risulta, quindi, contraria all'obiettivo la realizzazione di politiche indirizzate alla creazione di riserve occulte, confondendo tra politiche di livellamento dei dividendi (utili distribuiti o distribuibili) e politiche di livellamento dei risultati economici (non coerenti con i disposti sia dell'art. 2423 c.c. che dell'art. 2423 *bis* c.c.).

Appare, anche, intuitivo che sia incompatibile con le finalità della redazione del bilancio di esercizio, in obbedienza alla clausola generale (art. 2423 c.c.) della rappresentazione veritiera e corretta dei risultati conseguiti nel periodo amministrativo, qualsiasi politica od applicazione di regole di natura esclusivamente fiscale.

La dottrina ragioneristica e commercialistica si è battuta per decenni per il riconoscimento di una separata ed indipendente (rispetto al sistema contabile civilistico di rilevazione dei fatti amministrativi e di valutazione delle poste del bilancio destinate a pubblicazione) determinazione del reddito fiscale⁴⁵. Si è, da tempo, affermato il principio secondo il quale non vi può e non vi deve essere distorsione nell'informazione di bilancio non solo in conseguenza delle politiche fiscali seguite dall'impresa, ma nemmeno in relazione a norme di legge che, prevedendo benefici particolari, impongano, per il conseguimento di tali benefici, un'alterazione dell'informazione di bilancio, sia in termini di patrimonio che di risultato.

Con il D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, che ha dato attuazione alla IV Direttiva CEE, il processo di realizzazione della "trasparenza" dell'informazione contabile rispetto all'inquinamento fiscale veniva realizzato solo parzialmente. Infatti, la specifica distinzione, nel conto economico, delle rettifiche di valore e degli accantonamenti operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie (art. 2425, nn. 24 e 25, c.c. ed art. 2427, n. 14, c.c.) non era sufficiente a rendere "trasparente" o "neutrale" od "imparziale" il bilancio

⁴³ V. *supra*, par. 2.1.

⁴⁴ Principio Contabile, OIC, Doc. n. 11.

⁴⁵ Nota come "doppio binario".

di esercizio rispetto all'infiltrazione di comportamenti conseguenti a scelte operate per rettifiche di valore ed accantonamenti di esclusiva valenza fiscale e comunque non atte a permettere di individuare le componenti patrimoniali esclusivamente fiscali di concorso al capitale di funzionamento. Infatti, non vi era la previsione di una individuazione separata, nello stato patrimoniale, dei fondi di rettifica dell'attivo, dei fondi espressione di passività, né di riserve che avessero la caratteristica di essere tali solo ai fini della legge fiscale. Ciò faceva sì che pur esplicitandosi annualmente informazioni connesse a specifiche componenti del conto economico, si perdesse, nel tempo, il ricordo delle componenti fiscali o meglio meramente fiscali dello stato patrimoniale.

Con il D.L. 29 giugno 1994, n. 416⁴⁶, immutate le condizioni di difetto di neutralità rispetto alle politiche fiscali pertinenti lo stato patrimoniale, si era ridotto quel poco di trasparenza che si era realizzata con il D.Lgs. del 1991. Si erano infatti eliminate dal conto economico le evidenze delle componenti economiche a valenza esclusivamente fiscale (voci n. 24 e 25 della struttura del conto economico) e si era consentito di effettuare rettifiche di valore ed accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie quali indistinte componenti del valore complessivo delle rettifiche e degli accantonamenti. Unico temperamento alla negatività del provvedimento era stato quello di una specificazione, nella nota integrativa *ex art.* 2427, n. 14, c.c., dei motivi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti eseguiti esclusivamente in applicazione di norme tributarie e dei relativi importi, appositamente distinti rispetto all'ammontare complessivo delle rettifiche e degli accantonamenti risultanti dalle apposite voci del conto economico. Si era persa, quindi, l'evidenza immediata, nel conto economico, delle componenti giustificate dal "vantaggio tributario", evidenza che poteva essere riconquistata solo attraverso calcoli che incombevano al lettore del bilancio, calcoli volti a determinare l'effettivo risultato economico conseguito nell'esercizio⁴⁷.

Le modifiche intervenute nel tempo alla disciplina della determinazione del reddito ai fini delle imposte con il D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695 (che avevano eliminato taluni obblighi di contabilizzazione di operazioni di squisita valenza fiscale, in forza del TUIR, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per conseguire il connesso vantaggio impositivo riconducibile essenzialmente alla traslazione temporale del momento impositivo), avevano formalmente, solo in parte, risolto la questione dell'osservanza del principio della neutralità. Ne è stata riprova l'incertezza del trattamento, ai fini delle imposte sui redditi, dei componenti positivi di reddito emergenti dalla rile-

⁴⁶ Convertito in L. 8 agosto 1994, n. 503.

⁴⁷ Per una critica all'eliminazione dell'appendice fiscale, v. G.E. Colombo, "Bilancio di esercizio e consolidato", UTET, 1998, op. cit., Appendice di aggiornamento, pagg. 781-783; v. anche M. Caratozzolo, "Il bilancio di esercizio", Giuffrè, 1998, op. cit., pagg. 659 e segg..

vazione, in ossequio al principio della competenza economica, delle imposte differite attive⁴⁸; questa incertezza è stata fugata solo nel 1999 dalle istruzioni al Modello Unico per la dichiarazione dei redditi 1998⁴⁹.

La soluzione fornita dal legislatore fiscale era stata comunque parziale e non priva di riflessi sulle procedure contabili e di valutazione.

Alla violazione del principio in discussione avevano concorso, poi, provvedimenti normativi di natura tributaria connessi ad esigenze diverse dall'Amministrazione Finanziaria, con effetti durevoli sulle poste di bilancio (si pensi, a mero titolo di esempio, alla questione dei condoni tributari con la creazione di rettifiche di valore patrimoniale e di riserve "da condono").

Con il D.Lgs. n. 6/2003 di attuazione della Legge delega, e con effetto dal 2004, la criticata disciplina veniva eliminata dando attuazione al principio ed al criterio direttivo enunciato all'art. 6, lett. a, della L. 3 ottobre 2001, n. 366: "eliminare le interferenze prodotte nel bilancio dalla normativa fiscale sul reddito di impresa ...". L'abrogazione della previgente disciplina, tuttavia, non sanava completamente i citati effetti perversi che si erano determinati sulle poste patrimoniali, per cui, non chiarita la modalità con la quale poteva concretamente operare il principio della comparabilità tra il bilancio redatto con la normativa del D.P.R. 1991/127, modificata dalla L. 8 agosto 1994, n. 503, e quello redatto in ossequio ai nuovi principi del D.Lgs. n. 6/2003, permaneva, consolidata nel tempo, sebbene ipoteticamente destinata a ridursi gradualmente nell'entità, la violazione, statuita a suo tempo per legge, del principio contabile della neutralità fiscale.

Il legislatore tributario era poi intervenuto, con il D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, (artt. 1 e 4, 1° co., lett. h), vigente dall'1 gennaio 2004, a modificare le disposizioni dell'art. 109, 4° co., lett. b. del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e succ. modd., prevedendo la deducibilità, ai fini della determinazione del reddito imponibile, dei costi, pur non imputabili al conto economico, in ossequio al principio della competenza economica, per l'ammortamento dei beni materiali ed immateriali e per le altre rettifiche di valore, nonché per

⁴⁸ V. Com. Consob DAC/99059010 del 30 luglio 1999.

⁴⁹ Sez. 4.2 delle istruzioni, confermata o meglio anticipata da una nota (per quanto consta inedita in quanto indirizzata, su una istanza dell'ottobre 1996, ad un consulente tecnico di un P.M. in un procedimento penale attinente in modo particolare una questione di falso di bilancio per una supposta errata imputazione di imposte differite) da cui si trae testualmente: "... in relazione ... ai bilanci dal 1987 al 1993, ... risulta del tutto ininfluyente ai fini fiscali l'importo delle imposte sul reddito che viene imputato a conto economico, in quanto per la determinazione del risultato fiscale, detto importo deve comunque essere portato in aumento dell'utile di bilancio La tesi secondo cui l'iscrizione nell'attivo patrimoniale di un risconto attivo per imposte prepagate e la conseguente riduzione per pari importo delle imposte dello stesso esercizio, indicata nel conto economico (quindi un minor costo), comporterebbe un aumento dell'utile di esercizio che il fisco prenderebbe a base dell'imposizione non è condivisibile ...". Non si può non rilevare il contrasto con la Com. Consob citata alla nota precedente ove, richiamandosi alle istruzioni dettate per la redazione della dichiarazione dei redditi 1998, precisa: "... Con ciò sembra venir meno l'ostacolo di carattere tributario finora esistente alla contabilizzazione delle imposte differite attive. In assenza di disposizioni specifiche permanevano infatti dubbi circa la non tassabilità degli importi iscritti nel conto economico connessi alla contabilizzazione delle imposte anticipate".

gli accantonamenti disciplinati dalla normativa tributaria, a condizione della predisposizione di uno specifico prospetto (il quadro EC) contenuto nella dichiarazione dei redditi con la distinzione dei valori civilisticamente indicati nel bilancio di esercizio e quelli riconosciuti fiscalmente con i correlati fondi, sia dall'uno che dall'altro punto di vista.

Il provvedimento tributario, quindi, si era posto in stretta correlazione con la disciplina civilistica ed al contempo aveva determinato l'obbligatorietà (a partire dalla data della sua entrata in vigore e cioè dall'1 gennaio 2004, ma con effetto anche sull'esercizio in corso al 31 dicembre 2003 e terminante successivamente alla data indicata, e ciò ai sensi dell'art. 4, lett. h., n. 2 del D.Lgs 344/2003) del "disinquinamento" del bilancio di esercizio dalle interferenze fiscali; questo con la conseguenza di una necessaria esplicitazione delle predette operazioni anche nel bilancio di esercizio. In relazione agli esercizi precedenti a quello dell'entrata in vigore del citato disposto normativo, taceva il D.Lgs. n. 6/2003, mentre il D.Lgs 344/2003 disponeva (ma non con formula vincolante) all'art. 4, lett. h., n. 1 che rinviava all'art. 109, 4° co., lett. b., del TUIR (nel testo vigente dall'1 gennaio 2004).

Si era criticato, da parte di chi scrive, l'aspetto formale dell'impatto della predetta normativa; ciò in quanto era parso evidente che là dove accantonamenti e rettifiche di valore avevano trovato l'apparente giustificazione di natura economica (la formula generalmente utilizzata dai redattori del bilancio di esercizio era stata quella della dichiarata coerenza del principio economico civilistico con la norma fiscale) l'applicazione dei predetti disposti avrebbe reso il "disinquinamento" fiscale solo parziale e cioè solo in relazione a ciò che nei precedenti esercizi era stato evidenziato nei bilanci di esercizio come espressione di poste di natura squisitamente tributaria. In altri termini, era apparso difficile pensare che, dichiarato un criterio od un principio coerente con l'osservanza degli artt. 2423 e 2423 *bis* c.c., con la conseguente determinazione di risultati di esercizio attestati quali frutto di comportamenti coerenti con i principi di correttezza e di veridicità e rispondenti al principio della chiarezza e, pertanto, anche, nel complesso, dell'attendibilità del bilancio di esercizio, osservato il precetto della neutralità fiscale, si potesse realmente "disinquinare" ciò che era stato "inquinato" e "mimetizzato" con il ricorso a valutazioni non esclusivamente economiche.

La L. 24 dicembre 2007, n. 244 (L. F. 2008) ha determinato un'evidente inversione di tendenza rispetto a quella che sembrava, pur con diverse critiche, rappresentare il "successo" dell'enunciato della L. n. 366/2001 (con il conseguente D.Lgs. n. 6/2003) in tema di netta separazione tra regole giuridico-tecniche di redazione del bilancio di esercizio e regole di semplice determinazione del reddito fiscalmente imponibile.

L'art. 1, 33° co., lett. q, con effetto dal 2008, modificando di nuovo l'art.

109, 4° co. del TUIR, ha eliminato il precitato quadro EC del Modello Unico (di dichiarazione dei redditi); al contempo, per effetto dell'art. 1, 33° co., lett. n, della citata L. n. 244/2007, si è disposta l'abrogazione dell'art. 102, 3° co. del TUIR, eliminando la possibilità di effettuare ammortamenti anticipati e/o accelerati in relazione ai beni strumentali; ciò a tacere di altre modifiche di natura tributaria i cui effetti sono attualmente al vaglio.

Le modifiche intervenute nella disciplina fiscale, quindi, riconurranno ragionevolmente gli operatori economici e, pertanto, i redattori del bilancio di esercizio, a massimizzare attraverso, l'etichetta delle "ragioni economiche" il loro vantaggio tributario generando, conseguentemente, altri "inquinamenti" e "premiando" indirettamente tutti coloro che avevano già nel passato mascherato come economiche talune valutazioni che trovavano la loro ragion d'essere, esclusivamente od almeno in parte, nella disciplina tributaria.

5. CONCLUSIONI.

Nella definizione dei principi di redazione del bilancio di esercizio, il legislatore italiano, fa assurgere a livello di norma regole tecniche che, pur implicite nella previgente disciplina, avevano connotazioni così generali da avere indotto parte della dottrina a ritenere che i principi contabili nazionali ed internazionali, in quanto frutto della tecnica, potessero in qualche modo valere come norme (persino, talvolta, in contrasto con la stessa norma giuridica generale) riconoscendosi ai principi contabili una loro specifica funzione normativa. Dall'esame compiuto emerge come nel nostro sistema giuridico non si possa attribuire, in linea generale, ai principi contabili la natura di fonte di norma giuridica anche se possono costituirne ragione ispiratrice e di eterointegrazione della norma giuridica.

La genesi dei principi e la natura degli enti preposti alle loro formulazioni fanno sì che anche dal punto di vista tecnico i principi contabili si debbano intendere ancora oggi più imposti che generalmente accettati. Peraltro, essendo l'osservazione di detti principi, in termini concreti, ancora limitata solo (ed ancora, in verità, parzialmente) alle grandi aziende e, quindi, essendo in presenza di una generale loro disapplicazione, anche a causa (almeno in parte) di un diffuso sistema di evasione ed elusione fiscale, nonché di prevalenza (anche per una prassi degli operatori scarsamente propensi al cambiamento di comportamenti non corretti in assenza di sanzioni dissuasive) del "principio contabile fiscale" giuridicamente imposto, rispetto alla regola tecnica contabile, non si può parlare di una prassi in atto nel nostro Paese che faccia ritenere generalmente condivisi nell'applicazione i summenzionati principi. La loro stessa divulgazione appare, ancora oggi, assai contenuta talché vasti strati della popolazione contabile ne ignorano sostanzialmente il contenuto, se non addirittura l'esistenza.

La scelta normativa di pervenire ad una definizione giuridica di una serie di principi generali e di valutazione ha, tuttavia, costituito un indubbio passo avanti nel processo di armonizzazione dei comportamenti contabili e di bilancio.

La novella disciplina giuridica del D.Lgs. n. 6/2003, di attuazione della L. n. 366/2001, “regola” il futuro, ma detto “futuro” sarà, ragionevolmente, per lungo tempo, ipotecato dall’inquinamento dei valori di bilancio a causa delle interferenze delle valutazioni meramente fiscali rivenienti dal passato e non oggetto di “disinquinamento” e che possono, alla luce della recente (L. F. 2008) normativa tributaria, sia consolidarsi, sia ripresentarsi a partire dall’anno 2008.